

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 13 dicembre 2006

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

AVVISO AGLI ABBONATI

Con D.G.R. 11 ottobre 2006, n. 1712 (in B.U.R. n. 50 del 31 ottobre 2006) sono state fissate le modalità e le tariffe d'abbonamento al *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, valide per l'anno 2007 (riportate in ultima pagina).

Si ricorda che tutti gli abbonamenti in corso - che non risulteranno rinnovati o prenotati per iscritto per il 2007 entro la data del **15 dicembre c.a.** - verranno a cessare automaticamente al 31 dicembre 2006. Si invitano, pertanto, i signori abbonati a rinnovare tempestivamente l'abbonamento onde evitare spiacevoli interruzioni sia nella consultazione telematica che nell'invio dei fascicoli settimanali.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 16.

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione. Pag. 2595

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 89.

Sisma del 16 dicembre 2000 - Ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni - Erogazione somme al Comune di Montecastrilli. Importo euro 696.078,13 Pag. 2597

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 90.

Incidente calamitoso derivante dalla esplosione della raffineria Umbria Olii S.p.A. sita nel comune di Campello sul Clitunno. Attivazione provvedimenti di prima emergenza. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 Pag. 2599

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 91.

Eventi sismici 16 dicembre 2000 - Comune di Terni - Lavori di riparazione coperture di prefabbricati. Liquidazione spese Pag. 2600

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 92.

Eventi sismici 26 settembre e successivi - Liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Assisi per la riconsegna di strutture prefabbricate. Pag. 2601

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2006, n. 93.

Eventi sismici 26 settembre 1997 - Liquidazione al Comune di Sigillo delle spese sostenute per la urbanizzazione delle aree a servizio di moduli abitativi mobili. Erogazione a saldo euro 1.549,37 Pag. 2601

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2006, n. 94.

Incidente calamitoso derivante dalla esplosione della raffineria Umbria Olii S.p.A. sita nel comune di Campello sul Clitunno. Integrazione precedente ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 90 del 27 novembre 2006 Pag. 2602

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 220.

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 52/98. Sostituzione di un componente Pag. 2603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 221.

Nuova composizione del Consiglio delle autonomie locali Pag. 2604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 222.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501. Sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio della Camera di commercio di Perugia Pag. 2605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 223.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di un percorso pedonale in loc. Balanzano Pag. 2606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 224.

Comune di Perugia - Svincolo del deposito delle indennità di servitù dei beni immobili occorsi per la realizzazione di una fognatura in loc. Ramazzano - Collestrada - Sant'Andrea d'Agliano - San Martino in Colle. Ditta Ranocchia Alessandra e Ranocchia Carlo

Pag. 2607



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 225.

Comune di Terni - Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione delle aree occorrenti per l'attuazione del PAIP in loc. Sabbioni nord

Pag. 2607



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 226.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Colombella

Pag. 2608



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 227.

Nomina esperti lingua concorso per n. 7 posti di dirigente di cui n. 1 posto di dirigente socio-sanitario/medico - indetto con D.D. n. 2819 dell'8 aprile 2005

Pag. 2608

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 novembre 2006, n. 101.

Tragico evento verificatosi presso un'azienda di Campello sul Clitunno - Rafforzamento dell'azione di contrasto agli incidenti sul lavoro - Interventi volti ad assicurare una rapida ripresa produttiva dell'azienda medesima e a limitare i danni all'ambiente

Pag. 2609

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 novembre 2006, n. 10047.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: Reg. CE n. 2153/05 art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto di inizio attività di frantoio oleario. Ditta: «Farchioni f.lli Domenico e Lanfranco società semplice» - Giano dell'Umbria (PG)

Pag. 2610



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2006, n. 10187.

Comune di Ferentillo - Alienazione rata di terreno

Pag. 2610



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2006, n. 10190.

L.R. 11/98 - Art. 4. Procedura di verifica. Realizzazione di un collegamento meccanico tra piazzale Byron e il parco dei Campacci attraverso un impianto meccanico di risalita con recupero e valorizzazione sentieristica ed aree accessorie al parco del Nera. Soggetto proponente: Comune di Terni

Pag. 2611



DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10250.

Associazione «Il Samaritano» di Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94

Pag. 2612



DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10251.

Associazione «Crisalide» di Gubbio. Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94

Pag. 2612

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10252.

«Associazione volontari Pietralunghe» di Pietralunga (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94

Pag. 2612

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10270.

Applicazione regolamento CE 1010/2006 - Modalità operative Pag. 2613

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10317.

Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello (PG) - Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato per incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22/2004 Pag. 2614

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10318.

Associazione «Centro sociale Cannara» di Cannara (PG) - Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato per incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22/2004 Pag. 2615

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10374.

DGR n. 1501/05 e DD n. 1892/06. Variazione beneficiario del contributo per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole. Ditta Casaioli Leo Pag. 2615

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10387.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: reg. CE n. 2153/05, art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto del trasferimento di attività di frantoio oleario. Ditta: Tradizione umbra s.r.l. - Città della Pieve (PG) Pag. 2616

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10388.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: reg. CE n. 2153/05, art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto della variazione della gestione di attività di frantoio oleario. Ditta «Blasi Luca» di Piegara (PG) Pag. 2616

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10517.

D.Lgs. 190/2002. Valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto preliminare Corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro. Soggetto proponente: ANAS S.p.A Pag. 2617

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10518.

Giudizio di compatibilità ambientale, art. 7, L.R. 11/1998, e valutazione di incidenza, art. 5, D.P.R. 357/1997 - Variante al progetto esecutivo per la coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di inerti sita in loc. S. Secondo nel comune di Città di Castello - Soggetto proponente: ditta Piselli Cave Pag. 2625

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10610.

Lega italiana fibrosi cistica Onlus - Associazione umbra Onlus di Sangemini. Presa d'atto della modifica statutaria e conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato Pag. 2628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E STRUMENTALI
Servizio ragioneria

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 30 settembre 2006 Pag. 2629

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Programmazione e gestione degli
interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare

**Prot. 184114. Riconoscimento comunitario condiziona-
to sensi Reg. 853/2004 per laboratorio prodotti a base di
carne. Ditta D.O.S. di Olivieri e Pierucci. Con sede le-
gale in via A. da Sangallo, n. 2 - loc. Paciana - Foligno
(PG). Con sede operativa in via A. da Sangallo, n. 2 - loc.
Paciana - Foligno (PG)** Pag. 2630

**Prot. 185213. Riconoscimento comunitario condiziona-
to sensi Reg. 853/2004 per laboratorio di sezionamento
carni rosse. Ditta Supermercato carni di Tartaglini An-
tonio. Con sede legale in via Daniele Manin, n. 124 -
Foligno (PG). Con sede operativa in via Perticanelli,
n. 82 - Foligno (PG)** Pag. 2630

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al sommario del *Bollettino Ufficiale*
P. I-II (serie generale) n. 56 del 6 dicembre 2006
Pag. 2631

Comunicato relativo alla legge regionale 30 novembre
2006, n. 14 avente ad oggetto: «**Art. 45 e art. 82 - comma
6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000,
n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'eser-
cizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata
a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizza-
te entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed integrazioni
delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio
2006, n. 3**»

SUPPLEMENTI ORDINARI

*Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie
generale - n. 57 del 13 dicembre 2006.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2006, n. 1950.

**Documento unico di indirizzo per gestione degli imbal-
laggi e dei rifiuti di imballaggio nella regione Umbria.**
Approvazione.

*Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie
generale - n. 57 del 13 dicembre 2006.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2006, n. 1965.

**Programma 2006. Promozione sportiva, motorio-ricrea-
tiva e per le manifestazioni sportive. L.R. n. 21/1977,
artt. 6, 7, 8 - Iniziative proprie ed assegnaz. contributi.**
Imp. euro 723.896,00 cap. 1050.

PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 16.

**Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei
cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni,
Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzio-
nali in ordine allo svolgimento di attività di interesse
generale secondo i principi di sussidiarietà e semplifica-
zione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

2. Sono considerate attività d'interesse generale

quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.

4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-impresoriale.

Art. 2.

(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del B.U.R. (*Bollettino Ufficiale Regione Umbria*).

Art. 3.

(Interventi regionali)

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:

a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;

b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.

2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.

3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Criteri e modalità)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o asso-

ciati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:

a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;

b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;

c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;

d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.

4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;

b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;

c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;

d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;

f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Art. 5.

(Sistemi di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 4 dicembre 2006

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Proposte di legge:

— di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Tomassoni, Masci

e Brega, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 21 settembre 2005, atto consiliare n. 142 (VIII^a Legislatura). Assegnato per il parere alla I^a Commissione consiliare permanente «Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali», il 21 settembre 2005.

— Di iniziativa dei Consiglieri Modena, Rossi Luciano, Laffranco, Spadoni Urbani, Sebastiani, Melasecche Germini, Nevi, Lignani Marchesani, Tracchegiani, Zaffini e De Sio, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 ottobre 2005, atto consiliare n. 165 (VIII^a Legislatura). Assegnato per il parere alla I^a Commissione consiliare permanente «Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali», il 7 ottobre 2005.

— Espletato incontro consultivo pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

— Testo licenziato dalla I^a Commissione consiliare permanente il 18 ottobre 2006, con il seguente titolo: «Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione» e con parere e relazioni illustrate oralmente dai Consiglieri Brega per la maggioranza e Modena per la minoranza (Atto n. 142-165/BIS).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 21 novembre 2006, deliberazione n. 98.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo degli artt. 2 e 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana:

«2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

118. — *Omissis.* — Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Il testo degli artt. 16, comma 3 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. n. 17 del 18 aprile 2005), è il seguente:

«16. — *Sussidiarietà.* — *Omissis.*

3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazio-

nismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.

17. — *Autonomie funzionali.* — 1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo svolgimento di attività di interesse generale.».

Nota all'art. 5, comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione della Repubblica Italiana:

«117. — *Omissis.* — Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Omissis.

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Omissis.».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 89.

Sisma del 16 dicembre 2000 - Ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni - Erogazione somme al Comune di Montecatilli. Importo euro 696.078,13.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 3101/2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, con il quale è stata assegnata alla Regione Umbria la somma di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,50) per gli interventi urgenti di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3124 del 12 aprile 2001, con la quale è stata assegnata al Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 52 miliardi (euro 26.855.758,75) per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi in provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, così come modificata con ordinanza n. 3317 del 10 ottobre 2003, con la quale è stata disposta la ripartizione tra le regioni interessate delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nonché ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate, per l'importo di euro 7.723.000,00, alla prosecuzione dei predetti interventi;

Visto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale n. 3124/2001 il Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato, provvede, tra l'altro, nell'ambito delle risorse assegnate, agli interventi relativi al patrimonio edilizio privato, previa predisposizione del relativo piano, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione nel territorio della provincia di Terni interessato dalla crisi sismica;

Visto l'art. 12 della citata ordinanza n. 3/2001, con il quale è stato disposto che per gli interventi sui beni immobili di proprietà privata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni e n. 547 del 24 maggio 2000;

Vista inoltre l'ordinanza del Commissario delegato n. 59 del 28 giugno 2001, con la quale, nell'approvare il piano di riparto delle risorse disponibili assegnate con le ordinanze ministeriali n. 3101/2000 e n. 3124/2001, sono state altresì definite le priorità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, successivamente modificate ed integrate con ordinanza del Commissario delegato n. 54 del 23 maggio 2002;

Vista infine l'ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 20 febbraio 2004, con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano di riparto delle risorse complessivamente disponibili e sono state individuate le priorità finanziabili nell'ambito del settore di intervento «Edifici privati»;

Preso atto delle risorse, pari a euro 25.072.853,07, assegnate con il citato piano di riparto al settore di intervento «Edifici privati»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 5 giugno 2002, con la quale sono state definite le modalità di erogazione dei fondi ai comuni, da attivare successivamente alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'elenco delle banche firmatarie della convenzione di cui all'*allegato A*) alla D.G.R. n. 508/2002;

Atteso che il Comune di Montecastrilli con nota n. 9019 ha rendicontato la situazione relativa alle concessioni di contributo rilasciate, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001, a tutto il 6 novembre 2006;

Vista l'allegata *tabella 1*), nella quale sono in particolare riportati:

a) gli importi delle concessioni contributive rila-

sciate dal Comune di Montecastrilli a valere sulle risorse assegnate al settore di intervento «Edifici privati» con il piano di riparto approvato con ordinanza commissariale n. 16/2004;

b) gli importi erogati dalla Regione Umbria al predetto Comune per le necessità derivanti dalle citate concessioni;

Rilevato:

— che il Comune di cui trattasi ha effettuato, rispetto alla situazione precedentemente rendicontata, ulteriori concessioni contributive per l'importo di euro 1.392.156,25;

— che, pertanto, si rende necessario erogare al Comune di Montecastrilli, ai sensi di quanto stabilito al punto 2), lett. *h*), della deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2002, n. 746, l'ulteriore importo di euro 696.078,13;

Preso atto che la somma da erogare con la presente ordinanza, pari a complessivi euro 696.078,13, trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate al settore di intervento «Edifici privati» con il piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 16/2004;

ORDINA

Art. 1.

1. È erogato al Comune di Montecastrilli l'importo di euro 696.078,13, così come risultante dall'allegata *tabella 1*, per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001.

2. L'Ufficio temporaneo gestione finanziaria e sistema informativo della ricostruzione è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento con prelevamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la protezione civile, codice 1926, con accreditamento sul conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Montecastrilli.

3. All'onere di euro 696.078,13 si provvede mediante l'utilizzo dei fondi assegnati con ordinanze del Ministro dell'interno n. 3101/2000 e n. 3124/2001 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3311/2003, così come modificata con ordinanza n. 3317/2003, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, lettera o, dell'ordinanza commissariale n. 26 del 2 marzo 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 27 novembre 2006

LORENZETTI

Sisma del 16 dicembre 2000 - Ordinanza ministeriale n. 3101/2000 - Ordinanza commissariale n. 3/2001.
Situazione concessioni-erogazioni rendicontata dal Comune di Montecastrilli all'8 novembre 2006 e calcolo nuova erogazione.

TOTALE (A+E)	Contributi art. 8 Ord. Comm. n. 3/2001 (A)	Contributo Oneri Progettazione - Ord. Comm. n. 3/2001 art. 5 comma 5 (E)
1 Importo Aggiornato Concessioni: € 2.608.545,89 (L 5.050.849.150)	€ 2.595.324,08 (L 5.025.248.156)	€ 13.221,81 (L 25.600.994)
2 Importo Concessioni Precedenti: € 1.384.572,02 (L 2.680.905.265)	€ 1.203.167,83 (L 2.329.657.774)	€ 181.404,19 (L 351.247.491)
3 Diff. Concess. in aumento (1-2): € 1.223.973,87 (L 2.369.943.885)	€ 1.392.156,25 (L 2.695.590.382)	-€ 168.182,38 (-L 325.646.497)
4 Importo erogato dal Comune: € 1.306.162,46 (L 2.529.083.186)	€ 1.292.940,65 (L 2.503.482.192)	€ 13.221,81 (L 25.600.994)
5 Importo erogato dalla Regione: € 1.327.108,11 (L 2.569.639.620)	€ 1.313.886,30 (L 2.544.038.626)	€ 13.221,81 (L 25.600.994)
6 Interessi maturati c/o il Comune: (L 0)	(L 0)	(L 0)
7 Totale erogato da Regione: (5+6) € 1.327.108,11 (L 2.569.639.620)	€ 1.313.886,30 (L 2.544.038.626)	€ 13.221,81 (L 25.600.994)
8 Verifica percentuale di erogazione:(4/7)% 98	98	100
<i>Importi da erogare:</i>		
9 Su Concessioni € 696.078,13 (L 1.347.795.201)	€ 696.078,13 (L 1.347.795.201)	€ 0,00 (L 0)
10 Su ulteriori erogazioni (30% di 2-7) € 0,00 (L 0)	€ 0,00 (L 0)	€ 0,00 (L 0)
11 Su Saldo (richiesta specifica) € 0,00 (L 0)	€ 0,00 (L 0)	€ 0,00 (L 0)
12 Importo Totale Attuale Erogazione € 696.078,13 (L 1.347.795.201)	€ 696.078,13 (L 1.347.795.201)	€ 0,00 (L 0)
13 Importo Totale Erogato dalla Regione (7+12) € 2.023.186,24 (L 3.917.434.821)	€ 2.009.964,43 (L 3.891.833.827)	€ 13.221,81 (L 25.600.994)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 90.

Incidente calamitoso derivante dalla esplosione della raffineria Umbria Olii S.p.A. sita nel comune di Campello sul Clitunno. Attivazione provvedimenti di prima emergenza. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Rilevato che in data 25 novembre 2006 si è verificata una esplosione nello stabilimento di raffinazione dell'olio lampante della ditta Umbria Olii S.p.A. situata nella zona industriale del comune di Campello sul Clitunno, a monte della strada statale Flaminia;

Considerata la particolare gravità della situazione

venutasi a creare, con vittime accertate e con pericolo per la salute della popolazione delle zone circostanti, nonché di rischio per l'ambiente;

Considerato altresì che il sindaco del Comune di Campello per fronteggiare l'emergenza ha adottato in data 25 novembre 2006 l'ordinanza n. 82, acquisendo sulla stessa, per le vie brevi vista la somma urgenza, il parere degli organi tecnici e le necessarie intese con i sindaci dei comuni limitrofi;

Vista l'ordinanza sopra citata con la quale il sindaco oltre ad assumere, in relazione al gravissimo evento di cui alle premesse, la direzione ed il coordinamento dei servizi di primo soccorso e di assistenza alla popolazione, dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta regionale dell'emergenza venutasi a creare, non fronteggiabile con i mezzi a disposizione del Comune, richiedendo l'intervento di altre forze e strutture statali e regionali;

Dato atto che subito dopo l'evento sono stati posti

in essere, tra l'altro, interventi di messa in sicurezza d'emergenza volti a impedire o limitare possibili danni per l'ambiente quali ad esempio:

— blocco del flusso degli oli fuoriusciti nonché dei fluidi e liquidi antincendio, attraverso barriere di terreno inerte al fine di evitare il loro ruscigliamento sulla strada e sui corpi idrici superficiali;

— adozione di sistemi di contenimento idraulico volti a bloccare la rete fognaria e i fluidi fuoriusciti attraverso i canali di scolo che hanno interessato i corpi idrici superficiali;

— aspirazione dei suddetti fluidi e conferimento, unitamente alle terre e ai materiali inerti asportati e/o utilizzati nelle operazioni di messa in sicurezza del sito, e loro trasporto al deposito preliminare in impianti individuati dalla ordinanza sindacale;

— ripristino della rete fognaria previa rimozione dei materiali utilizzati per bloccare l'immissione dei reflui oleosi, al fine di consentirne l'utilizzo per la normale attività delle aziende operanti nella zona;

Considerato che a seguito dell'evento calamitoso si configurano situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti sovracomunali contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/1997, al fine di provvedere alla rapida messa in sicurezza del sito;

Visto il parere in data 27 novembre 2006 del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale della Direzione ambiente territorio e infrastrutture;

Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la L. 833/78 e la L.R. n. 24/82 art. 3, che impongono e regolamentano i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;

Dato atto che con il presente provvedimento si intende derogare agli artt. 193 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

per tutto quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, alla V.U.S. S.p.A. di attuare, sia direttamente che attraverso soggetti terzi immediatamente disponibili, forme temporanee di gestione dei rifiuti, con le seguenti modalità:

a) raccolta dei rifiuti liquidi e solidi prodotti sia dall'evento che dai sistemi adottati per il contenimento dello stesso;

b) trasporto dei rifiuti liquidi e deposito preliminare degli stessi in attesa della relativa caratterizzazione presso i seguenti siti:

i. vasche di essiccamento ubicate presso il depuratore sito in località Camposalese del comune di Spoleto;

ii. cisterna a tenuta stagna ubicata presso la discarica di S. Orsola;

iii. vasca di stoccaggio sita presso l'impianto di depurazione della ditta Codep di Bettona;

c) trasporto dei rifiuti solidi derivanti dalla rimozione del terreno utilizzato per lo sbarramento del deflusso spontaneo degli olii nonché il terreno impregnato dallo sversamento stesso, presso la discarica di

S. Orsola, in un'area appositamente realizzata allo scopo e al di fuori del banco dei rifiuti;

d) il trasporto potrà avvenire senza la redazione del relativo formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti;

DISPONE

1. L'ARPA Umbria dovrà effettuare le relative analisi di caratterizzazione dei materiali suddetti, ai fini del loro successivo smaltimento presso siti idonei che, sulla base del principio di prossimità, dovranno essere preferibilmente ricercati in ambito regionale ovvero, qualora compatibili, gli stessi impianti individuati per il deposito preliminare.

2. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di emissione e fino alla completa rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

3. La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'ambiente, al ministro della sanità, al ministro delle attività produttive.

4. I soggetti coinvolti provvedano ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire l'attuazione della presente ordinanza nonché a garantire che non vi siano conseguenze di danno e di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 27 novembre 2006

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 91.

Eventi sismici 16 dicembre 2000 - Comune di Terni - Lavori di riparazione coperture di prefabbricati. Liquidazione spese.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 3101/2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi della ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della Provincia di Terni, interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Vista la richiesta del Comune di Terni inviata con nota prot. 0155822 in data 25 settembre 2006 relativa alla riparazione delle coperture su due strutture prefabbricate;

Vista l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori ri-

chiesti disposta dal Commissario delegato con nota prot. 68/CD del 16 ottobre 2006;

Vista la rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune di Terni, inviata con nota prot. 0176324 in data 27 ottobre 2006, relativa alla esecuzione dei lavori di riparazione sulle coperture di due prefabbricate utilizzati per dare alloggio a senza tetto, per un importo di euro 1.038,00, I.V.A. inclusa;

ORDINA

Art. 1.

1. È liquidata a favore del Comune di Terni la somma di euro 1.038,00 I.V.A. inclusa, quale rimborso delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori di riparazione delle coperture di due strutture prefabbricate utilizzate a seguito degli eventi sismici del 16 dicembre 2000.

2. L'Ufficio temporaneo gestione finanziaria e sistema informativo della ricostruzione è autorizzato ad emettere, a favore del Comune di Terni, il relativo ordinativo di pagamento, tratto sulla c.s. 1926 intestato al Commissario delegato per la protezione civile, per il già citato importo di euro 1.038,00, che trova la necessaria copertura finanziaria all'art. 1, comma 1, lettera o) della ordinanza n. 26/2004, a valere sulle risorse commissariali di cui all'art. 13, comma 1 della ordinanza n. 3/2001 e all'art. 1, comma 1, della ordinanza n. 59/2001.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 28 novembre 2006

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 92.

Eventi sismici 26 settembre e successivi - Liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Assisi per la riconsegna di strutture prefabbricate.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 28 settembre 1997, n. 2668, con il quale è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Giunta regionale;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 31 ottobre 1997, n. 2706 che, tra l'altro, autorizza la Regione a mantenere le strutture prefabbricate di proprietà regionale;

Vista l'ordinanza commissariale 31 ottobre 1997, n. 46 con la quale vengono nominati i funzionari regionali addetti a seguire i lavori di manutenzione nonché di fornitura di strutture prefabbricate;

Vista l'ordinanza commissariale 2 marzo 2004, n. 26 con la quale è stato rimodulato il piano di riparto delle somme assegnate alla competenza del Commissario delegato;

Vista la autorizzazione del Commissario delegato per la protezione civile prot. n. 21/CD del 10 febbraio 2005;

Vista la nota del Comune di Assisi prot. n. 0048756 del 20 novembre 2006, con la quale viene trasmesso il rendiconto della spesa sostenuta per i lavori di trasferimento presso il deposito regionale di strutture prefabbricate, dell'importo di euro 4.464,00 I.V.A. inclusa;

ORDINA

Art. 1.

1. È liquidata a favore del Comune di Assisi la somma di euro 4.464,00 I.V.A. inclusa, quale rimborso per le spese sostenute per il trasporto presso il deposito regionale di strutture prefabbricate utilizzata per dare alloggio a senza tetto a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

2. L'Ufficio temporaneo gestione finanziaria e sistema informativo della ricostruzione è autorizzato ad emettere, a favore del Comune di Assisi, per l'importo indicato all'art. 1, comma 1, il relativo ordinativo di pagamento tratto sull'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 26/2004, con accreditamento sul conto di Tesoreria unica intestato allo stesso Comune.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 28 novembre 2006

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2006, n. 93.

Eventi sismici 26 settembre 1997 - Liquidazione al Comune di Sigillo delle spese sostenute per la urbanizzazione delle aree a servizio di moduli abitativi mobili. Erogazione a saldo euro 1.549,37.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/1997)

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2706 del 31 ottobre 1997, nonché l'ordinanza del Commissario delegato n. 130 del 29 giugno 1998, con le quali sono stati assegnati i fondi necessari per fare fronte agli oneri connessi alle opere di urbanizzazione delle aree utilizzate per il posizionamento dei prefabbricati a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi;

Richiamate le ordinanze commissariali n. 67 del 5 dicembre 1997, n. 43 del 16 febbraio 1998 e n. 143 del 16 luglio 1998, con le quali è stata disposta l'assegnazione ai Comuni dei fondi relativi alle citate opere di urbanizzazione e si è altresì provveduto ad erogare agli stessi Comuni anticipazioni sul fabbisogno finanziario complessivo stimato;

Visto:

— il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

— il piano annuale delle infrastrutture per il 1998 approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 6220 del 4 novembre 1998, che prevede ulteriori finanziamenti per 25 miliardi da destinare alle aree urbanizzate per villaggi temporanei, da aggiungere a quelli assegnati a tale scopo con le sopra richiamate ordinanze;

Richiamata:

— la sopracitata ordinanza commissariale n. 43 del 16 febbraio 1998, così come modificata ed integrata con successive ordinanze commissariali n. 20 del 26 gennaio 1999 e n. 111 del 11 dicembre 2001, con la quale sono state uniformate le procedure alle quali debbono attenersi i Comuni ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'urbanizzazione delle aree utilizzate allo scopo di cui sopra;

— l'ordinanza commissariale n. 26 del 2 marzo 2004, di rimodulazione delle risorse destinate ai vari settori di intervento connessi alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, con cui è stato ridefinito in euro 23.848.152,46 l'importo destinato agli oneri connessi alle opere di urbanizzazione delle aree per i villaggi temporanei e indennità delle requisizione delle aree medesime;

Considerato:

— che, il Comune di Sigillo, ha prodotto la documentazione di rendicontazione della spesa sostenuta per l'urbanizzazione dell'area sita in località Fonte Maggio, allestita per ospitare n. 1 moduli abitativi mobili a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi, dalla quale risulta che la spesa rendicontata ammonta a euro 1.549,47;

— che con la più volte citata ordinanza n. 43/98, l'importo massimo concedibile per ciascun modulo abitativo è stato stabilito in euro 1.549,37, per cui, con riferimento al sopracitato rendiconto l'importo ammissibile a finanziamento è pari alla predetta somma di euro 1549,37;

Visto il documento istruttorio dell'Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, depositato agli atti presso lo stesso ufficio;

Ritenuto pertanto di dover disporre a favore del Comune di Sigillo l'erogazione della somma di euro 1549,37 quale liquidazione della spesa rendicontata;

ORDINA

1. È erogata a favore del Comune di Sigillo la somma di euro 1.549,37, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), dell'ordinanza commissariale n. 26 del 2 marzo 2004, quale liquidazione degli oneri sostenuti per le opere di urbanizzazione dell'area sita in località Fonte Maggio, allestita per ospitare n. 1 moduli abitativi mobili assegnato a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997 e successivi.

2. All'onere di euro 1.549,37, derivante dalla presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'ordinanza commissariale n. 26 del 2 marzo 2006.

3. L'Ufficio dirigenziale temporaneo gestione finanziaria e sistema informativo della ricostruzione è autorizzato ad emettere, a favore del Comune di Sigillo,

l'ordinativo di pagamento dell'importo di euro 1.549,37, tratto dall'apposita contabilità speciale (codice 1926) istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con accredito sul conto di tesoreria unica intestato al suddetto Comune.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 30 novembre 2006

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2006, n. 94.

Incidente calamitoso derivante dalla esplosione della raffineria Umbria Olii S.p.A. sita nel comune di Campello sul Clitunno. Integrazione precedente ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 90 del 27 novembre 2006.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Rilevato che in data 25 novembre 2006 si è verificata una esplosione nello stabilimento di raffinazione dell'olio lampante della ditta Umbria Olii S.p.A. situata nella zona industriale del comune di Campello sul Clitunno, a monte della strada statale Flaminia;

Considerata la particolare gravità della situazione venutasi a creare, con vittime accertate e con pericolo per la salute della popolazione delle zone circostanti, nonché di rischio per l'ambiente;

Considerato altresì che il sindaco del Comune di Campello sul Clitunno per fronteggiare l'emergenza ha adottato in data 25 novembre 2006 l'ordinanza n. 82, acquisendo sulla stessa, per le vie brevi vista la somma urgenza, il parere degli organi tecnici e le necessarie intese con i sindaci dei comuni limitrofi;

Vista l'ordinanza sopra citata con la quale il sindaco oltre ad assumere, in relazione al gravissimo evento di cui alle premesse, la direzione ed il coordinamento dei servizi di primo soccorso e di assistenza alla popolazione, ha, tra l'altro, disposto il ricorso temporaneo, per attuare i primi interventi urgenti atti a salvaguardare la salute e l'ambiente interessati all'evento, a forme speciali di gestione dei rifiuti, attuate dalla V.U.S. S.p.A., sia direttamente che attraverso soggetti terzi immediatamente disponibili, con le seguenti modalità:

a) raccolta dei rifiuti sia liquidi che solidi prodotti dall'evento accidentale che dai sistemi adottati per il contenimento dello stesso;

b) trasporto di rifiuti liquidi e stoccaggio temporaneo degli stessi in attesa della relativa caratterizzazione presso i seguenti siti:

— vasche di essiccamento ubicate presso il depuratore sito in località Camposalese del comune di Spoleto;

— cisterna a tenuta stagna ubicata presso la discarica di S. Orsola;

— vasca di stoccaggio sita presso l'impianto di depurazione della ditta CODEP di Bettona, avendone

sentita preventivamente la disponibilità da parte del gestore dell'impianto;

c) trasporto dei rifiuti solidi derivanti dalla rimozione del terreno utilizzato per lo sbarramento del deflusso spontaneo degli olii nonché il terreno impregnato dallo sversamento stesso, presso la discarica di S. Orsola, in un'area appositamente realizzata allo scopo e al di fuori del banco dei rifiuti;

d) il trasporto potrà avvenire senza la redazione del relativo formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti;

e) l'ARPA dovrà effettuare le relative analisi di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, ai fini del loro successivo smaltimento presso siti idonei;

f) quanto sopra con decorrenza immediata e fino alla completa rimozione di tutti i rifiuti e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente.

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 90 del 27 novembre 2006 con la quale veniva disposto l'utilizzo degli impianti individuati dalla soprarichiamata ordinanza sindacale;

Vista la successiva ordinanza del sindaco del Comune di Campello sul Clitunno n. 88 del 29 novembre 2006 con la quale, ad integrazione di quanto previsto dalla precedente ordinanza n. 82 del 25 novembre 2006, si disponeva il conferimento dei materiali provenienti da fresatura stradale presso l'impianto autorizzato, della ditta «ECOCAVE S.p.A.», sito in loc. San Martino in Campo del comune di Perugia;

Considerato che a seguito di quanto sopra si configura la situazione che richiede l'adozione di provvedimenti sovracomunali contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di provvedere alla rapida messa in sicurezza dell'area interessata dall'emergenza;

Visto il parere in data 30 novembre 2006 del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale della Direzione ambiente territorio e infrastrutture;

Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la L. 833/78 e la L.R. n. 24/82 art. 3, che impongono e regolamentano i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;

Dato atto che con il presente provvedimento si intende derogare all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

per tutto quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, ad integrazione di quanto previsto dalla precedente ordinanza presidenziale n. 90 del 27 novembre 2006, il conferimento dei materiali provenienti dalla fresatura stradale presso l'impianto autorizzato della ditta «ECOCAVE S.p.A.», sito in loc. San Martino in Campo del comune di Perugia.

DISPONE

1. Per quanto non stabilito nel presente atto, il ri-

spetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti di cui alla precedente ordinanza n. 90 del 27 novembre 2006.

2. L'efficacia della presente nei termini previsti dalla richiamata ordinanza n. 90 del 27 novembre 2006.

3. La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità, al Ministro delle attività produttive.

4. I soggetti coinvolti provvedano ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire l'attuazione della presente ordinanza nonché a garantire che non vi siano conseguenze di danno e di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 30 novembre 2006

LORENZETTI

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 220.

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 52/98. Sostituzione di un componente.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 recante: «Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10»;

Visto in particolare l'art. 41 del D.P.R. sopra richiamato, il quale stabilisce la composizione della Commissione in oggetto;

Visto il precedente D.P.G.R. 30 novembre 2005, n. 301 recante: «Nomina della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 52/98»;

Preso atto della nota acquisita il 25 ottobre 2006 - prot. n. 166806, con la quale l'Amministrazione provinciale di Perugia - Ufficio assistenza Giunta provinciale, ha trasmesso il provvedimento del Presidente della Provincia medesima, il quale delega l'assessore provinciale Riccardo Fioriti, in sostituzione del precedente delegato Giovanni Moriconi, a rappresentarlo in qualità di Presidente della Commissione provinciale

per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: «Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

Art. 1.

È nominato, quale Presidente della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 52/98, in sostituzione di Giovanni Moriconi, l'assessore provinciale Riccardo Fioriti, delegato dal Presidente della Provincia di Perugia.

Art. 2.

Il nominato permane nella carica per il residuo periodo di vigenza della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia.

Art. 3.

La Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia risulta pertanto così composta:

— Riccardo Fioriti, Assessore provinciale, delegato dal Presidente della Provincia di Perugia, *con funzioni di presidente*;

— Renzi Nando, delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Perugia (*ex Ufficio tecnico erariale*);

— direttore del Ministero infrastrutture e trasporti, Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana-Umbria, settore infrastrutture di Perugia (*ex Genio civile*), o suo delegato;

— presidente pro-tempore dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Perugia, o suo delegato;

— Michele Farabbi, esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale;

— Rodolfo Scoscia, esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale;

— Alfonso Motta, perito agrario, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori (CIA) - Unione provinciale degli agricoltori di Perugia;

— Giacomo Iraci Borgia Mandolini, dottore agronomo, in rappresentanza della Confagricoltura di Perugia;

— Francesco Funaro, dottore agronomo, in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 24 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 221.

Nuova composizione del Consiglio delle autonomie locali.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 di modificazione ed integrazione della legge regionale 34/1998;

Vista la legge regionale 14 maggio 2003, n. 9 di modificazione e integrazione della legge regionale 34/1998;

Visto il proprio precedente decreto n. 131 del 27 giugno 2006 avente ad oggetto «Nuova composizione del Consiglio delle autonomie locali»;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare il comma 2, lettera c);

Vista la nota prot. n. 110976 del 10 luglio 2006 con la quale, a seguito delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006 e del ballottaggio dell'11 e 12 giugno 2006, si chiede all'ANCI regionale di procedere alle designazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge regionale 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 484 del 13 novembre 2006 con la quale l'ANCI regionale designa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lett. c) della legge regionale 34/1998 i seguenti sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: Nicola Alemanno, sindaco di Norcia; Valter Carloia, sindaco di Castiglione del Lago; Claudio Fallarino, sindaco di Città della Pieve; Eulero Liorni, sindaco di Stroncone; David Lisei, sindaco di Montecchio; Primo Lolli, sindaco di Torgiano; Mauro Mastice, sindaco di Deruta; Gino Mechelli, sindaco di Parrano; Luca Sborzacchi, sindaco di Pietralunga; Massimo Tiracorrendo, sindaco di Castel Viscardo; Valentino Valentini, sindaco di Montefalco; Francesco Venturi, sindaco di Castel Ritaldi; Sandro Vitali, sindaco di Spello; Giorgio Sensini, sindaco di Amelia; Giampiero Gubbiotti, sindaco di Massa Martana;

Decreta

Sono nominati in seno al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 34/1998, i signori:

— Giorgio SENSINI, sindaco del Comune di Amelia, nato ad Amelia il 10 maggio 1958 e residente ad Amelia, Str. S. Secondo, 4/C;

— Francesco VENTURI, sindaco del Comune di Castel Ritaldi, nato a Foligno, l'11 marzo 1962 e residente a Castel Ritaldi, via della Repubblica, 46 - fraz. Bruna;

— Massimo TIRACORRENDO, sindaco del Comune di Castel Viscardo, nato a Castel Viscardo, il 10 ottobre 1958 e residente a Castel Viscardo, viale delle Fornaci, 1;

— Valter CARLOIA, sindaco del Comune di Castiglione del Lago, nato a Castiglione del Lago, il 7 maggio 1959 e residente a Castiglione del Lago, viale dello Sport, 23;

— Claudio FALLARINO, Sindaco del Comune di Città

della Pieve, nato a Città della Pieve, il 24 giugno 1959 e residente a Città della Pieve, via Pomarancio;

— Mauro MASTICE, sindaco del Comune di Deruta, nato a Deruta, il 28 settembre 1959 e residente a Deruta, via Francesco Briganti, 19;

— Giampiero GUBBIOTTI, sindaco del Comune di Massa Martana, nato a Massa Martana il 29 novembre 1947 e residente a Massa Martana, voc. Naia - Villa San Faustino;

— David LISEI, sindaco del Comune di Montecchio, nato a Montecchio, il 4 novembre 1945 e residente a Montecchio, Fratta località Alzatura, 118/A;

— Valentino VALENTINI, sindaco del Comune di Montefalco, nato a Sciafusa (CH) il 24 febbraio 1972 e residente a Montefalco, Fratta località Alzatura, 118/A;

— Nicola ALEMANNI, sindaco del Comune di Norcia, nato a Norcia, il 20 aprile 1964 e residente a Norcia, via S. Martino n. 23;

— Gino MECHELLI, sindaco del Comune di Parrano, nato ad Orvieto, il 17 novembre 1966 e residente a Parrano, via Osteria, 92;

— Luca SBORZACCHI, sindaco del Comune di Pietralunga, nato a Pietralunga, il 10 settembre 1964 e residente a Pietralunga, via degli Abeti, 3;

— Sandro VITALI, sindaco del Comune di Spello, nato a Spello, il 1° marzo 1956 e residente a Spello, via XVI Giugno, 13;

— Eulero LIORNI, sindaco del Comune di Stroncone, nato a Stroncone, il 25 aprile 1941 e residente a Stroncone, vocabolo Molenano, 51/A;

— Primo LOLLI, sindaco del Comune di Torgiano, nato a Torgiano, il 3 marzo 1952 e residente a Torgiano, via Bontempi, 3.

Il Consiglio di cui trattasi, risulta, pertanto, così composto:

a) *i Presidenti delle Province, nonché tre consiglieri della Provincia di Perugia e due consiglieri della Provincia di Terni, eletti dal rispettivo Consiglio con voto limitato:*

1. Giulio COZZARI	Presidente Provincia di Perugia
2. Edoardo ALUNNI	consigliere Provincia di Perugia (di minoranza)
3. Gino EMILI	consigliere provincia di Perugia (di maggioranza)
4. Vito TATICCHI	consigliere Provincia di Perugia (di maggioranza)
5. Andrea CAVICCHIOLI	Presidente Provincia di Terni
6. Domenico ROSATI	consigliere provincia di Terni (di maggioranza)
7. Gabriella CARONNA	consigliere Provincia di Terni (di minoranza)

b) *i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:*

8. Claudio RICCI	sindaco di Assisi
9. Francesco LOMBARDI	sindaco di Bastia Umbra
10. Fernanda CECCHINI	sindaco di Città di Castello

11. Nadia GINETTI	sindaco di Corciano
12. Manlio MARINI	sindaco di Foligno
13. Angelo SCASSELLATI	sindaco di Gualdo Tadino
14. Orfeo GORACCI	sindaco di Gubbio
15. Gianfranco CHIACCHIERONI	sindaco di Marsciano
16. Stefano BIGARONI	sindaco di Narni
17. Stefano MOCIO	sindaco di Orvieto
18. Renato LOCCHI	sindaco di Perugia
19. Massimo BRUNINI	sindaco di Spoleto
20. Paolo RAFFAELLI	sindaco di Terni
21. Catuscia MARINI	sindaco di Todì
22. Giampiero GIULIETTI	sindaco di Umbertide

c) *i sindaci dei restanti Comuni, designati dall'ANCI regionale:*

23. Giorgio SENSINI	sindaco di Amelia
24. Francesco VENTURI	sindaco di Castel Ritaldi
25. Massimo TIRACORRENDO	sindaco di Castel Viscardo
26. Valter CARLOIA	sindaco di Castiglione del Lago
27. Claudio FALLARINO	sindaco di Città della Pieve
28. Mauro MASTICE	sindaco di Deruta
29. Giampiero GUBBIOTTI	sindaco di Massa Martana
30. David LISEI	sindaco di Montecchio
31. Valentino VALENTINI	sindaco di Montefalco
32. Nicola ALEMANNI	sindaco di Norcia
33. Gino MECHELLI	sindaco di Parrano
34. Luca SBORZACCHI	sindaco di Pietralunga
35. Sandro VITALI	sindaco di Spello
36. Eulero LIORNI	sindaco di Stroncone
37. Primo LOLLI	sindaco di Torgiano

d) *i presidenti delle Comunità montane, designati dall'UNCEM regionale:*

38. Agnese BENEDETTI	presidente C.M. Valnerina
39. Enrico CESANI	presidente C.M. valle del Nera e monte San Pancrazio

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, addì 24 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 222.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501. Sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio della Camera di commercio di Perugia.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante:

«*Riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*»;

Visto il Decreto Ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 recante: «*Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»;

Visti i propri precedenti decreti:

— n. 106 dell'11 giugno 2004, concernente: «*Nomina del Consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - C.C.I.A.A. - di Perugia, ai sensi della legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente statuto camerale*»;

— n. 200 del 22 ottobre 2004, concernente: «*legge 29 dicembre 1993, n. 580 e D.M. 24 luglio 1996, n. 501. Sostituzione di un membro dimissionario del Consiglio della Camera di commercio di Perugia*»;

Vista la nota della Camera di commercio di Perugia, acquisita il 24 ottobre 2006 - prot. n. 166158, con la quale si comunicano le dimissioni del consigliere camerale signor Federico Piemonti, nominato in rappresentanza della categoria «*Settore servizi alle imprese*», secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 6 dello statuto camerale vigente;

Preso atto che, con nota acquisita il 9 novembre 2006 - prot. n. 174790, la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Servizio internazionalizzazione delle imprese, promozione dell'artigianato e della cooperazione, ha comunicato la designazione da parte della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) - Associazione provinciale di Perugia, del signor Luigi Quaglia in sostituzione del consigliere dimissionario Federico Piemonti;

Rilevato che il signor Luigi Quaglia, in conformità dell'art. 7, comma 1, del D.M. 501/96, ha dichiarato, con le modalità previste dall'art. 47, D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause ostative, nonché la disponibilità alla nomina ed allo svolgimento del relativo incarico;

Decreta

È nominato nel Consiglio della Camera di commercio di Perugia e fino alla scadenza naturale dello stesso, in rappresentanza della categoria «*Settore servizi alle imprese*», designato dalla CNA provinciale di Perugia, il signor:

— Luigi Quaglia, nato a Castiglione del Lago (PG) il 26 giugno 1952 e residente a Perugia, in via Bartolomeo Grazioli, n. 35, in sostituzione del sig. Federico Piemonti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 24 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 223.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di un percorso pedonale in loc. Balanzano.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 177674 del 14 no-

vembre 2006 il Comune di Perugia ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di servitù dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Perugia 26 giugno 2003, n. 351 con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un percorso pedonale in loc. Balanzano;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa non sono state presentate opposizioni od osservazioni di sorta;

— che si tratta di aree a destinazione «*agricola*» come risulta da certificato di destinazione urbanistica n. 987 del Comune di Perugia in data 7 novembre 2006;

— che occorre determinare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 865/71 e successive modificazioni le indennità provvisorie di servitù da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la nota del dirigente U.O. patrimonio e servizi cimiteriali del Comune di Perugia, in data 29 settembre 2006 che approva la stima di servitù sui beni immobili di cui trattasi;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per la servitù sui beni immobili occorrenti per la realizzazione di un percorso pedonale in loc. Balanzano sono determinate come segue:

Comune censuario di Perugia

1) ditta Silfio Stefano

foglio n. 290 part. n. 2018/p (incolto)

mq. 465 a €/mq. 1,3429/3 = € 208,15

Art. 2.

Il Comune di Perugia è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espro-

priandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di servitù per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 27 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 224.

Comune di Perugia - Svincolo del deposito delle indennità di servitù dei beni immobili occorsi per la realizzazione di una fognatura in loc. Ramazzano - Collestrada - Sant'Andrea d'Agliano - San Martino in Colle. Ditta Ranocchia Alessandra e Ranocchia Carlo.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 14 marzo 2005, n. 58 è stata determinata la indennità provvisoria di servitù dei beni immobili necessari per la realizzazione di una fognatura in loc. Ramazzano - Collestrada - Sant'Andrea d'Agliano - San Martino in Colle, nel comune di Perugia;

— che con proprio decreto in data 26 luglio 2005, n. 215 è stato disposto il deposito della somma di € 294,10 presso la Cassa depositi e prestiti a favore della ditta Ranocchia Alessandra e Carlo a titolo di indennità provvisoria di servitù dei beni immobili di sua proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere in parola;

Vista la quietanza in data 21 ottobre 2005, n. 223 relativa al deposito della suindicata somma presso la Cassa depositi e prestiti;

Visto il proprio decreto definitivo di servitù 2 dicembre 2005, n. 304;

Vista l'istanza in data 21 novembre 2006, con la quale la ditta Ranocchia Alessandra e Carlo ha chiesto il rilascio del nulla osta occorrente per lo svincolo della quietanza di deposito n. 223 emessa in data 21 ottobre 2005 dalla Cassa depositi e prestiti per la somma di € 294,10 rappresentante l'indennità dovuta al richiedente per la servitù sui beni immobili siti in comune di Perugia distinti al Catasto al foglio n. 368, particelle nn. 151 e 152 intestate alla ditta Ranocchia Alessandra e Carlo;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in data 16 agosto 2006 dalla quale risultano proprietari dei beni immobili di cui trattasi la sig.ra Ranocchia Alessandra nata a Perugia il 17 settembre 1958 ed il sig. Ranocchia Carlo nato a Perugia il 10 luglio 1964;

Ritenuto:

— che nessuna opposizione venne fatta avverso la misura dell'indennità, lo svincolo e il pagamento dell'indennità;

— che, pertanto, risultando il richiedente essere stato nella piena e libera disponibilità della particella espropriata, nulla osta all'accoglimento della sua istanza;

Visto l'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

È autorizzato lo svincolo, a favore della sig.ra Ranocchia Alessandra nata a Perugia il 17 settembre 1958 e del sig. Ranocchia Carlo, nato a Perugia il 10 luglio 1964 della quietanza n. 223 posizione n. 0 di € 294,10 emessa in data 21 ottobre 2005 dalla Cassa depositi e prestiti di Perugia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, diverrà esecutivo qualora, trascorsi i 30 giorni da tale adempimento, non siano pervenute opposizioni da parte di terzi.

Perugia, addì 27 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 225.

Comune di Terni - Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione delle aree occorrenti per l'attuazione del PAIP in loc. Sabbioni nord.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 2 agosto 2006, n. 165 sono state determinate le indennità provvisorie da corrispondere ai proprietari per l'espropriazione a favore del Comune di Terni delle aree occorrenti per l'attuazione del PAIP in loc. Sabbioni nord;

— che l'ammontare delle suddette indennità è stato notificato ai sensi e per gli effetti dell'art.11 (ultimo comma) della legge n. 865/71 alle ditte interessate;

— che il suindicato decreto n. 165/06 è stato pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 40 del 23 agosto 2006;

Considerato che nei trenta giorni dall'avviso la ditta proprietaria C.E.T. Costruzioni edili Terni di Mauro D'Andreis non ha accettato l'indennità determinata, né risulta che la stessa abbia convenuto con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili a termini dell'art. 12 (1° comma) della legge n. 865/71 e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
 Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;
 Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Il Comune di Terni - ente espropriante - depositerà nella Cassa depositi e prestiti, presso la Direzione provinciale del tesoro di Terni la somma di € 31.149,19 a favore della ditta C.E.T. Costruzioni edili Terni di Mauro D'Andreis con sede in Terni a titolo di indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili di sua proprietà occorrenti per l'attuazione del PAIP in loc. Sabbioni nord.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 27 novembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 226.

Comune di Perugia - Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Colombella.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 181264 del 21 novembre 2006 il Comune di Perugia ha chiesto l'emissione del provvedimento relativo alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio dei beni immobili di cui all'oggetto, a termini dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto che con determinazione dirigenziale 3 aprile 2002, n. 32 del Settore servizi pubblici imprenditoriali del Comune di Perugia è stato approvato il progetto definitivo per l'ampliamento del cimitero di Colombella;

Considerato:

— che ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 le opere sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

— che è stato provveduto alle incombenze di cui all'art. 10 della citata legge n. 865/71;

— che in merito alla procedura espropriativa non sono state presentate opposizioni od osservazioni di sorta;

— che si tratta di aree a destinazione «agricola» come risulta da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Perugia in data 25 agosto 2003;

— che occorre determinare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 865/71 e successive modificazioni le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1992, n. 7756;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 567;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili occorrenti per l'ampliamento del cimitero di Colombella sono determinate come segue:

Comune censuario di Perugia

> ditta Perugia iniziative immobiliari srl con sede in Castiglione del Lago (propr. per 1/2) e Grasselli Ermenegildo (propr. per 1/2)

foglio n. 183 part. n. 841 (sem.)

mq. 2260 a €/mq. 1,3429 = € 3.034,95

Alla ditta suindicata saranno inoltre rimborsate le somme pagate per imposte relative all'ultimo trasferimento degli immobili precedente l'espropriazione, in rapporto alla superficie espropriata.

Art. 2.

Il Comune di Perugia è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni i proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, mentre per i proprietari espropriandi diretti coltivatori, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto alla indennità provvisoria, maggiorato dei rimborsi di cui sopra, ovvero comunicare al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria con avvertenza che, in caso di silenzio l'indennità provvisoria si intenderà rifiutata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 1 dicembre 2006

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 227.

Nomina esperti lingua concorso per n. 7 posti di dirigente di cui n. 1 posto di dirigente socio-sanitario/medico - indetto con D.D. n. 2819 dell'8 aprile 2005.

N. 227. Decreto del Presidente della Giunta regionale

1° dicembre con il quale vengono nominati gli esperti di lingua del concorso in oggetto.

Il testo integrale del decreto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale P. III - Avvisi e concorsi - n. 51 del 12 dicembre 2006.

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
28 novembre 2006, n. 101.

Tragico evento verificatosi presso un'azienda di Campello sul Clitunno - Rafforzamento dell'azione di contrasto agli incidenti sul lavoro - Interventi volti ad assicurare una rapida ripresa produttiva dell'azienda medesima e a limitare i danni all'ambiente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udite le comunicazioni rese, ai sensi dell'art. 29 - 3° comma - del regolamento interno, dal Presidente della Giunta regionale a seguito del tragico evento verificatosi presso un'azienda di Campello sul Clitunno;

Uditi gli interventi svolti in sede di discussione dai consiglieri regionali;

Atteso che su tale argomento sono state presentate, ai sensi dell'art. 71 - comma primo - del regolamento interno due proposte di risoluzione: una a firma dei consiglieri Zaffini, Laffranco, Tracchegani, De Sio, Lignani Marchesani, Modena, Mantovani, Nevi, Spadoni Urbani e Sebastiani e l'altra a firma dei consiglieri Bracco, Carpinelli, Dottorini, Vinti, Girolamini e Masci;

Udita l'illustrazione delle rispettive proposte di risoluzione;

Udite le dichiarazioni di voto;

Atteso che, la proposta di risoluzione n. 632, posta in votazione nella forma emendata, è stata respinta;

Vista la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Bracco, Carpinelli, Dottorini, Vinti, Girolamini e Masci, sostitutiva della proposta di risoluzione contenuta nell'atto n. 633;

con 17 voti favorevoli e 10 contrari espressi nei modi di legge dai 27 consiglieri presenti e votanti

delibera:

— di approvare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO

— che il tragico evento verificatosi sabato scorso a Campello sul Clitunno, dove quattro lavoratori hanno perso la vita, riapre con forza e drammaticità il difficile capitolo della lotta agli incidenti sul lavoro;

— che la tragicità dell'incidente verificatosi ci impone ancora una volta di sottolineare come purtroppo l'Umbria, anche per la struttura del suo sistema produttivo, sia una delle Regioni italiane con più alta incidenza delle morti bianche;

SOTTOLINEATO

— che più volte questo Consiglio si è espresso in direzione di una più efficace azione di contrasto e superamento del grave problema in oggetto;

— che anche l'impegno della Giunta in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro si è più volte manifestato e peraltro concretizzato con la costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale;

CONSIDERATO

— che il gravissimo incidente verificatosi a Campello sul Clitunno, che ha visto la distruzione di uno dei più importanti e attivi oleifici umbri, avrà ripercussioni sul fronte economico e occupazionale per numerose famiglie della comunità di Campello;

— che tale incidente ha provocato anche ingenti danni ambientali che mettono a repentaglio, dato il rischio di grave inquinamento, la tutela e la salvaguardia delle acque del fiume Clitunno;

IL CONSIGLIO REGIONALE

ESPRIME

— il più sincero e vicino cordoglio alle famiglie dei quattro operai coinvolti nel tragico incidente;

— solidarietà e vicinanza alle comunità di provenienza delle vittime e soprattutto alla comunità di Campello e alla sua Amministrazione;

— il più grato ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, all'Arpa, ai Comuni limitrofi e soprattutto a quello di Campello, per la straordinaria prontezza, efficacia e professionalità nel condurre le operazioni di soccorso;

CONFERMA

— il suo impegno verso una seria ed efficace lotta contro il continuo stillicidio delle morti sul lavoro che rappresenta, come ribadito più volte dal Presidente della Repubblica Napolitano «una catena che deve essere spezzata, attraverso un intervento congiunto delle forze sindacali, imprenditoriali ed istituzionali e dell'opinione pubblica»;

RIBADISCE

— come il contrasto efficace agli incidenti sul lavoro passi innanzitutto attraverso una nuova legislazione e un approccio culturale nuovo che dia al lavoro, alla sua qualità, alla sua sicurezza, quel valore fondante di ogni società libera e democratica, restituendolo, così, alla sua manifestazione di creatività, ingegno e sapere umano.

A tal fine la formazione permanente, per tutto l'arco della vita, deve divenire un diritto esigibile per ogni singolo lavoratore.

INVITA

— le associazioni degli imprenditori e gli organi di vigilanza ad intensificare l'opera di formazione e informazione sulle norme ed i sistemi di sicurezza per una efficace prevenzione degli incidenti sul lavoro;

— ad intensificare gli atti ispettivi per garantire la

tutela e la salvaguardia della salute sul posto di lavoro al fine di una maggiore sicurezza dei lavoratori e degli imprenditori;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

— a proseguire, ampliandola e rafforzandola l'azione di contrasto e lotta agli incidenti sul lavoro a cominciare da una revisione del sistema degli appalti e da una intensificazione dell'azione di controllo, a prevedere forme di incentivazione per la messa in sicurezza degli impianti e per una adeguata formazione dei lavoratori;

— a concorrere insieme alle Amministrazioni comunali interessate a definire forme adeguate di sostegno alle famiglie delle vittime;

— a sostenere la Comunità di Campello, al fine di una rapida ripresa economica e produttiva del territorio, nonché dello stesso impianto produttivo;

— ad attivarsi, presso il Governo e in particolare i Ministeri competenti, affinché:

— venga riconosciuto lo stato di emergenza e vengano messe a disposizione le risorse per la rapida bonifica e la messa in sicurezza dell'intera area colpita dal disastro al fine di limitare il più possibile i danni ambientali;

— i lavoratori della Umbria Olii, e quelli dell'indotto, si vedano garantita l'erogazione della cassa integrazione.

I Consiglieri segretari

Eros Brega

Giovanni A. Lignani Marchesani

Il Presidente

MAURO TIPPOLOTTI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 novembre 2006, n. 10047.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: Reg. CE n. 2153/05 art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto di inizio attività di frantoio oleario. Ditta: «Farchioni f.lli Domenico e Lanfranco società semplice» - Giano dell'Umbria (PG).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di accogliere la richiesta presentata dal sig. Domenico Farchioni socio del frantoio oleario «Farchioni f.lli Domenico e Lanfranco società semplice»;

2. di prendere atto, ai sensi della delibera in premessa specificata della comunicazione di inizio di attività di nuovo frantoio oleario con sede in Giano dell'Umbria (PG), fraz. Bastardo, via Bruno Buozi, 10 - P. IVA 00623030541;

3. di disporre - per estratto - la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria di quanto disposto alla presente determinazione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 novembre 2006

Il dirigente

PAOLO PERGOLARI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2006, n. 10187.

Comune di Ferentillo - Alienazione rata di terreno.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, il Comune di Ferentillo ad alienare le rate di terreno contraddistinte al nuovo catasto terreni dello stesso Comune come indicato nell'elenco che segue ed al prezzo non inferiore a quello a fianco indicato:

foglio n. 42 particella n. 15, mq 20.170, € 2.319,55;

foglio n. 21 particelle n. 187, mq 54.470, € 5.447,00;

foglio n. 20 particella n. 41, mq 4.220, € 1.730,20;

foglio n. 11 particella n. 29 parte, mq 20.000, € 6.000;

foglio n. 40 particella n. 11, mq 81.380, € 10.579,40;

2. che i terreni sono ceduti liberi da gravami di uso civico;

3. che tutti gli oneri inerenti all'alienazione siano a carico degli acquirenti;

4. che i proventi dell'alienazione non siano sottoposti a vincolo in quanto il Comune intende utilizzarli nella realizzazione di opere pubbliche;

5. che ai fini della registrazione e della trascrizione degli atti, potranno essere richiesti i benefici dell'art.2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, poiché nell'alienazione, autorizzata ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, finalizzata ad introitare somme da utilizzare per il miglioramento del patrimonio e per la realizzazione di opere pubbliche, si ravvisa finalità di pubblico interesse;

6. che il termine per la stipulazione degli atti di alienazione, copia dei quali deve essere inviata al Servizio programmazione forestale, faunistico-venato-

ria ed economia montana, è fissato in 360 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. che copia del provvedimento sia inviata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

8. che l'atto sia pubblicato, solo la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

9. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 10 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 24 novembre 2006)

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2006, n. 10190.

L.R. 11/98 - Art. 4. Procedura di verifica. Realizzazione di un collegamento meccanico tra piazzale Byron e il parco dei Campacci attraverso un impianto meccanico di risalita con recupero e valorizzazione sentieristica ed aree accessorie al parco del Nera. Soggetto proponente: Comune di Terni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997;

Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: norme in materia di impatto ambientale;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 22;

Visto il D.P.C.M. 1° settembre 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 dell'8 novembre 2000;

Vista l'istanza con la quale il Comune di Terni - Sportello unico attività produttive - con nota acquisita agli atti regionali in data 8 agosto 2006, prot. n. 128437, ha richiesto la procedura di verifica di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/98, relativa al progetto per la «Realizzazione di un collegamento meccanico tra piazzale Byron e il parco dei Campacci attraverso un impianto meccanico di risalita con recupero e valorizzazione sentieristica ed aree accessorie al parco del Nera»;

Visti i seguenti elaborati allegati all'istanza:

A) certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Terni;

B) progetto preliminare composto da:

C) rapporto ambientale;

D) studio per la valutazione di incidenza;

Visti i pareri pervenuti da parte dei Servizi regionali di seguito indicati e depositati in originale agli atti di questo Servizio:

Servizio promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici, inviato con nota prot. n. 147222 del 20 settembre 2006;

Servizio geologico, inviato con nota prot. n. 154400 del 3 ottobre 2006 con il quale si ritiene che l'intervento non è attuabile in quanto la zona interessata è classificata R4 (zona a rischio di frana molto elevato);

Vista la determinazione dirigenziale n. 8483 del 20 settembre 2006 con la quale il dirigente del Servizio promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici ha determinato quanto segue:

1 di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 4, della L.R. 9/95, la realizzazione del collegamento meccanico tra piazzale Byron e il parco dei Campacci con recupero e valorizzazione della sentieristica e delle aree accessorie al parco del Nera nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione tecnica;

2 di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una valutazione di incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato nel rispetto integrale delle indicazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa;

Visto il rapporto istruttorio redatto in data 3 ottobre 2006 ed i pareri allegati allo stesso per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto in esso contenuto e sulla base degli elementi di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 - *allegato D*);

Considerato che sulla base dei pareri pervenuti, con particolare riferimento al parere negativo del Servizio geologico si rendono necessari approfondimenti e ricerche tecnico scientifiche proprie della valutazione di impatto ambientale;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di disporre che il progetto relativo alla «Realizzazione di un collegamento meccanico tra piazzale Byron e il parco dei Campacci attraverso un impianto meccanico di risalita con recupero e valorizzazione sentieristica ed aree accessorie al parco del Nera» sia

da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/98;

2. di disporre:

- che copia conforme della presente determinazione venga notificata al sindaco del Comune di Terni;
- che la presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dare atto che gli originali dei pareri, dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto che per loro natura e consistenza non possono essere allegati, sono depositati presso il Servizio regionale programmi per l'assetto del territorio - Sezione 4^a V.I.A. Terni;

4. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 10 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

(Atto amministrativo efficace dal 24 novembre 2006)

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10250.

Associazione «Il Samaritano» di Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. è iscritta, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'associazione «Il Samaritano», con sede in Perugia - via Bonfigli, 5, nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore attività sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

— assistenza a persone bisognose ed in particolare agli anziani, attraverso attività di sostegno morale e materiale per il superamento delle difficoltà quotidiane ed anche per le necessità legate ai problemi di salute.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10251.

Associazione «Crisalide» di Gubbio. Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. è iscritta, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'associazione «Crisalide», con sede in Gubbio (PG) - via Tifernate, 9, nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore attività sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

— promuovere l'integrazione sociale delle persone con problemi psichiatrici, in modo da favorirne l'inserimento nella società ed in un eventuale mondo del lavoro; offrire sostegno a tali soggetti; sensibilizzare la società civile su tale tematiche.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10252.

«Associazione volontari Pietralunghe» di Pietralunga (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. è iscritta, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'associazione «Volontari Pietralunghe», con sede in Pietralunga (PG) - via Garibaldi s.n.c., nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore attività sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

— assistenza sociale e socio-assistenziale ai malati, disabili ed anziani nel territorio della regione Umbria, attraverso la realizzazione di attività volte a favorire e promuovere la conoscenza e la prevenzione delle malattie in genere, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10270.

Applicazione regolamento CE 1010/2006 - Modalità operative.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il regolamento (CE) n. 1010/2006 della commissione, del 3 luglio 2006 e successive modifiche, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in alcuni Paesi dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 settembre 2006 «Modalità di attuazione del regolamento CE n.1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo» con il quale sono state stabilite le norme per la corresponsione, ai soggetti interessati, degli aiuti previsti dal sopraccitato regolamento CE n. 1010/2006;

Ritenuto opportuno confermare in maniera formale le disposizioni concordate, a suo tempo date, in merito all'applicazione delle misure previste dal sopraccitato D.M. 14 settembre 2006, per la parte di competenza veterinaria, in particolare relativamente all'art. 5, commi 2 e 3, al fine della sua omogenea applicazione sul territorio regionale;

Vista la legge 11 marzo 2006, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero della salute del 2 maggio 2006 «Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'art. 1 bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agri-

coltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Considerato che all'art. 4, comma 4, del sopraccitato DM 2 maggio 2006 è previsto che l'autorità sanitaria regionale individui, con provvedimento, le zone ad alta densità produttiva avicola, dove l'intervento è attivabile, in considerazione di motivi di carattere sanitario o ambientale;

Ritenuto pertanto necessario individuare le zone ad alta densità produttiva avicola presenti nella regione Umbria;

Considerato altresì necessario precisare l'autorità sanitaria competente per territorio richiamata all'art. 6, comma 2, del sopraccitato DM 2 maggio 2006;

Vista la riunione, sopra richiamata, svoltasi presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali il 28 settembre 2006 con il Servizio qualificazione delle produzioni animali della Direzione regionale agricoltura e foreste, i Servizi veterinari delle ASL, le associazioni agricole e Aviumbria, coordinata dal dr. Gonario Guaitini, responsabile del Servizio IV - Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, in cui sono state unanimemente concordate le disposizioni in merito all'applicazione del D.M. 14 settembre 2006:

□ relativamente alla definizione delle «zone ad alta densità produttiva avicola» di cui all'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 2 maggio 2006, è stato unanimemente concordato di tenere conto non soltanto del parametro riferito alla densità degli allevamenti avicoli presenti, sul territorio regionale, come, per esempio, in particolare la zona di Spoleto dove sono insediate la ditta Novelli e la ditta Colombo Italia, e la zona di Terni, nonché la zona del ternano compresa nei comuni di Montecastrilli (dove è insediata la ditta Novelli) e Acquasparta (presenza di numerosi allevamenti di ovaiole, polli da riproduttori e carne, tacchini), ma anche e soprattutto, di rapportare tale parametro alla salvaguardia ambientale e alla presenza delle zone umide che sono diffuse in tutta la regione;

□ relativamente alla definizione di autorità sanitaria, competente per territorio, richiamata all'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 2 maggio 2006, è stato confermato che è da intendersi la ASL;

Visto il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria in merito alla definizione di «zone ad alta densità produttiva avicola» di cui all'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 2 maggio 2006, trasmesso dal Ministero della salute con prot. DGVA. VIII/39027/P-I.8.d/108 del 2 novembre 2006, nel quale si afferma che, per definire dal punto di vista sanitario le «zone ad alta densità produttiva», è indispensabile tenere presente diversi parametri tra cui la densità degli allevamenti presenti, la densità degli animali, la distanza tra gli allevamenti, le specie allevate, la situazione epidemiologica pregressa (epidemie), il rischio sanitario, la tipologia della produzione (filiera) e che pertanto l'identificazione delle stesse deve necessariamente essere effettuata caso per caso a seguito di uno studio accurato sia della compagine territoriale che del sistema produttivo, oltre alla valutazione della situazione sanitaria;

Tenuto conto di quanto riportato nel sopraccitato parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, ai fini della individuazione nel territorio regionale delle «zone ad alta densità produttiva»;

Ricordato altresì che in data 18 febbraio 2006 è

stato isolato e confermato il virus influenzale H5N1 in un anatide selvatico (germano) ritrovato morto in località Cerreto del comune di Panicale;

Tenuto conto che in Umbria sono presenti aree umide con popolazione di volatili acquatici stanziali e semi-stanziali {*lago Trasimeno* (comuni di Castiglione del Lago, Panicale, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno)/*palude di Colfiorito* (comune di Foligno)/*lago di Corbara* (comuni di Baschi, Orvieto e Todi)/*lago di Alviano* (comuni di Alviano, Baschi, Guardia, Montecchio e Orvieto)/*lago di Piediluco* (comune di Terni)/*lago dell'Aia* (comune di Narni)/*lago di San Liberato* (comune di Narni)}, oltre a numerose aziende faunistiche venatorie che allevano anatidi selvatici (germani), anche in laghetti artificiali, che possono rappresentare un fattore di rischio per il contatto con uccelli selvatici e domestici;

Considerato che alla luce dei sopra riportati fattori di rischio, visto anche l'espresso parere favorevole dell'Unità centrale e dell'Unità regionale di crisi per l'influenza aviaria nonché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, si è ritenuto opportuno di integrare il «Piano di monitoraggio per influenza aviaria Regione Umbria - anno 2006», approvato con DGR 387 del 9 marzo 2006, con il «Piano di monitoraggio influenza aviaria nell'avifauna selvatica acquatica - Umbria - anno 2006», approvato con D.D. 2571 del 29 marzo 2006, nel quale, relativamente ai controlli su animali vivi catturati è stata identificata, come area territoriale interessata, il comune di Piegara (laghetti ex ENEL loc. Pietrafitta), mentre relativamente ai controlli su animali morti e/o abbattuti, è stato individuato l'intero territorio regionale;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di confermare in maniera formale le disposizioni concordate e date e precisamente, relativamente all'art. 5, comma 2, del D.M. 14 settembre 2006:

□ di individuare nel dirigente responsabile del Servizio veterinario di sanità animale delle ASL competenti per territorio l'unico soggetto deputato alla validazione delle dichiarazioni rese dalle ditte interessate;

□ di precisare che tale validazione, da parte del responsabile del Servizio veterinario di sanità animale delle ASL competenti per territorio, relativa alle dichiarazioni rese dalle ditte interessate, deve essere fatta previa verifica di documenti controllabili, comprendente anche le autocertificazioni;

2. di precisare che, relativamente all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 settembre 2006, per le dichiarazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 3 deve essere fatto riferimento ad accertamenti o provvedimenti o disposizioni emessi dalle autorità sanitarie;

3. di individuare le seguenti zone relativamente alla definizione delle «zone ad alta densità produttiva avicola» di cui all'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 2 maggio 2006:

□ territorio regionale, così come descritto sulle premesse di questo provvedimento;

4. di confermare che, relativamente alla definizione di autorità sanitaria competente per territorio, richiamata all'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 2 maggio 2006 è da intendersi la ASL;

5. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10317.

Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello (PG) - Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato per incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;

Visto il regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 108;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante: «Disciplina del volontariato»;

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante: «Norme sull'associazionismo di promozione sociale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2005, n. 31, ad oggetto: «Attuazione art. 5, L.R. 16 novembre 2004, n. 22. Norme sull'associazionismo di promozione sociale: disciplina del procedimento amministrativo»;

Atteso che l'art. 4 della citata L.R. 16 novembre 2004, n. 22, stabilisce che l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale «è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15» e che «L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione»;

Dato atto che l'Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello con sede in via F. Mauri n. 10/A - Spello (PG) risulta iscritta, con determinazione dirigenziale 28 aprile 2004, n. 2903, al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla L.R. 15/94, Settore: attività sociali (n. iscrizione 563);

Vista la nota del Servizio VI - Direzione regionale sanità e servizi sociali, prot. n. 175665 del 10 novembre 2006 con la quale è stata trasmessa al Servizio affari generali della Presidenza della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza, la D.D. 25 ottobre 2006, n. 9684, relativa all'iscrizione dell'Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello, alla sezione d), foglio 12, numero d'ordine 12, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della L.R. 22/2004;

Considerato, pertanto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22/2004, è necessario provvedere alla cancellazione dell'Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello (PG) dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, a far data dal 25 ottobre 2006;

Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata l'Associazione di cultura permanente e promozione sociale Spello con sede in Spello (PG) - via F. Mauri n. 10/A, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività sociali (n. iscrizione 563), con decorrenza 25 ottobre 2006, secondo il disposto dell'art. 4 della L.R. 22/2004.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10318.

Associazione «Centro sociale Cannara» di Cannara (PG) - Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato per incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;

Visto il regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 108;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante: «Disciplina del volontariato»;

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante: «Norme sull'associazionismo di promozione sociale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2005, n. 31, ad oggetto: «Attuazione art. 5, L.R. 16 novembre 2004, n. 22. Norme sull'associazionismo di promozione sociale: disciplina del procedimento amministrativo»;

Atteso che l'art. 4 della citata L.R. 16 novembre 2004,

n. 22, stabilisce che l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale «è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15» e che «L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione»;

Dato atto che l'Associazione «Centro sociale Cannara», con sede in via Baglioni n. 75 - Cannara (PG) risulta iscritta, con determinazione dirigenziale 9 dicembre 1998, n. 1022, al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla L.R. 15/94, Settore: attività sociali (n. iscrizione 376);

Vista la nota del Servizio VI - Direzione regionale sanità e servizi sociali, prot. n. 175665 del 10 novembre 2006 con la quale è stata trasmessa al Servizio affari generali della Presidenza della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza, la D.D. 25 ottobre 2006, n. 9683, relativa all'iscrizione dell'Associazione Centro sociale «Cannara», alla sezione d), foglio 13, numero d'ordine 13, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della L.R. 22/2004;

Considerato, pertanto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22/2004, è necessario provvedere alla cancellazione dell'Associazione «Centro sociale Cannara» di Cannara (PG) dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, a far data dal 25 ottobre 2006;

Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata l'Associazione «Centro sociale Cannara», con sede in Cannara (PG) - via Baglioni n. 75, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività sociali (n. iscrizione 376), con decorrenza 25 ottobre 2006, secondo il disposto dell'art. 4 della L.R. 22/2004.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10374.

DGR n. 1501/05 e DD n. 1892/06. Variazione beneficiario del contributo per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole. Ditta Casaioli Leo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1501 del 29 giugno 2005 con oggetto «Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1279 del 29 luglio 2005 di proroga e modifica della sopracitata DGR n. 1501/05;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1892 dell'8 marzo 2006, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 17 del 12 aprile 2006, di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e della declaratoria di inammissibilità, per un importo complessivo di costi ammissibili di € 797.267,78 cui corrisponde un contributo totale di € 318.500,03;

Vista la nota del 20 settembre 2006, assunta agli atti il 27 settembre 2006, prot. 150665, con la quale i sigg. Casaioli Stefano e Casaioli Leo, in qualità di soci unici della soc. agr. Casaioli Stefano S.S. di nuova costituzione, richiedono il cambio di beneficiario della domanda di contributo per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, a seguito della scissione della ditta azienda agricola Casaioli Aurelio e F.lli S.S., di cui Casaioli Leo, beneficiario del contributo in argomento, era socio e confermano la volontà di effettuare l'investimento per la spesa già approvata, nonché di accettare gli impegni sottoscritti nella domanda iniziale;

Vista la successiva domanda di contributo presentata in data 17 ottobre 2006, assunta agli atti il 30 ottobre 2006, prot. 169254, inoltrata da Casaioli Stefano, in qualità di legale rappresentante della soc. agr. Casaioli Stefano S.S., con cui richiede la variazione del beneficiario del contributo in oggetto, da Casaioli Leo a Casaioli Stefano, confermando che ad oggi il fabbricato oggetto dell'intervento ed i terreni destinati alle produzioni agricole utilizzate a fini energetici sono quelli già individuati nella domanda iniziale ed attualmente sia il fabbricato che i terreni risultano affittati a Casaioli Stefano;

Accertato che le caratteristiche dell'impianto non sono variate rispetto a quanto riportato nella domanda iniziale, già inserita al n. 61 della graduatoria, approvata con D.D. n. 1892 dell'8 marzo 2006, delle istanze di finanziamento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole;

Ritenuto di accogliere le giuste motivazioni addotte;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di autorizzare la variazione di beneficiario, da Casaioli Leo a Casaioli Stefano, della domanda, collocata al n. 61 della graduatoria approvata con D.D. n. 1892 dell'8 marzo 2006, del contributo per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole;

2. di confermare l'importo del contributo concesso pari a € 4.614,40, fermo restando le caratteristiche dell'impianto da realizzare;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
CESARE VIGNOLI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10387.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: reg. CE n. 2153/05, art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto del trasferimento di attività di frantoio oleario. Ditta: Tradizione umbra s.r.l. - Città della Pieve (PG).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di accogliere la richiesta presentata dall'architetto Guido Altamura, amministratore unico del frantoio oleario «Tradizione umbra s.r.l.»;

2. di prendere atto, ai sensi della delibera in premessa specificata, del trasferimento della sede dell'attività del frantoio Tradizione umbra s.r.l. dal comune di Monteleone d'Orvieto (TR), piazza Garibaldi, 6 - al comune di Città della Pieve (PG), via Gino Bombagli, 5;

3. di disporre - per estratto - la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria di quanto disposto alla presente determinazione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente
PAOLO PERGOLARI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 novembre 2006, n. 10388.

D.G.R. n. 1386 del 2 agosto 2006 avente ad oggetto: reg. CE n. 2153/05, art. 6, par. 4 Nuovo programma operativo regionale. Presa d'atto della variazione della gestione di attività di frantoio oleario. Ditta «Blasi Luca» di Piegara (PG).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di accogliere la richiesta presentata dal sig. Luca Blasi, titolare del frantoio oleario medesimo;
2. di prendere atto, ai sensi della delibera in premessa specificata della variazione di gestione ora esercitata dal frantoio «Blasi Luca» con sede in sede in Piegara (PG) fraz. Macereto voc.lo Casavecchia, 55 - P. IVA 01526090541, precedentemente svolta dal frantoio «Bianconi Maria»;
3. di disporre - per estratto - la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria di quanto disposto alla presente determinazione;
4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 novembre 2006

Il dirigente
PAOLO PERGOLARI

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10517.

D.Lgs. 190/2002. Valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto preliminare Corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro. Soggetto proponente: ANAS S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva CE del 3 marzo 1997, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e s. m. e i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1988, n. 377, art. 1, lett. g), come modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1998;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443,

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista l'istanza trasmessa con nota n. CDG-0029638-P del 3 aprile 2006, acquisita agli atti regionali con prot. n. 57229 del 6 aprile 2006, perfezionata con nota n. CDG-0040789-P del 3 maggio 2006, acquisita agli atti regionali con prot. n. 92649 del 9 giugno 2006, la

società ANAS s.p.a. ha richiesto il parere ambientale regionale ai sensi del D.Lgs 190/2002 sul progetto preliminare e S.I.A. relativi al «corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro»;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Viste le risultanze della conferenza istruttoria, convocata dalla Regione Umbria, che ha esaminato il progetto preliminare proposto ed il relativo studio di impatto ambientale nelle sedute del 26 giugno 2006 e 5 luglio 2006;

Preso atto:

— che il tracciato dell'opera in progetto è rivolto, per il tratto umbro, al potenziamento dell'itinerario della E45 esistente, al fine di rispondere ai nuovi standard di funzionalità e sicurezza stradale, prevedendo di adeguare la maggior parte del tracciato al tipo A (2+2 corsie di marcia); esso interesserà il territorio regionale relativo ai comuni di (Provincia di Terni) Narni, Terni, S. Gemini, Montecastrilli e Acquasparta, nonché (Provincia di Perugia) Massa Martana, Todì, Collazzone, Deruta, Marsciano, Perugia, Torgiano, Umbertide, Montone, Città di Castello e San Giustino;

— che il tracciato dell'opera in progetto interessa

- ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed un'uniforme sistema di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. a), c), g), i) (ex lege 431/85),
- aree di pregio naturalistico, collocate a ridosso dei corsi d'acqua e del sistema collinare che delimita il corso del Tevere e risultanti vincolate dal D.Lgs. 42/2004 art. 136 (ex lege 1497/39),
- aree archeologiche vincolate dal D.Lgs. 42/2004 artt. 2 e 148 m (ex lege 1089/39), sia nella provincia di Terni, dove il tracciato si pone in adiacenza alle rovine di Carsulae e al tratto ancora riconoscibile della via Flaminia, che nel comune di Città di Castello, dove si evidenzia la presenza di numerose aree ad alta concentrazione di materiali archeologici;
- siti di interesse conservazionistico tutelati ai sensi delle direttive comunitarie Habitat (92/43 CEE) e uccelli (79/409 CEE), quali il SIC IT 5220022 «Lago di S. Liberato», SIC IT5210061 «Torrente Naia», SIC IT5210077 «Boschi a Farneto di Collestrada» e SIC IT521003 «Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio»;

— che nei termini stabiliti di legge, a seguito del deposito, presso la Regione dell'Umbria, della documentazione tecnica relativa al Progetto Preliminare e S.I.A. relativi al «corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro», sono altresì pervenute le seguenti osservazioni e valutazioni:

1/oss) *Comune di Umbertide*, a firma del sindaco G. GIULIETTI, inviato con nota n. 10718 dell'8 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 6 luglio 2006; *nota trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (commissione speciale VIA) ed al proponente ANAS;*

2/oss) *Comune di San Giustino*, a firma di C. VESCHI, inviato con nota n. 11184 dell'8 luglio 2006 pervenuta in data 10 luglio 2006; *nota trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero infrastrutture e trasporti;*

3/oss) *Comune di Perugia*, a firma di E. ANTINORO, inviato con nota n. 114837 del 7 luglio 2006 pervenu-

ta in data 10 luglio 2006; *nota trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;*

4/oss) *Comune di Massa Martana*, a firma del sindaco G. GUBBIOTTI, inviato con nota n. 7647 del 6 luglio 2006 pervenuta in data 10 luglio 2006; *nota trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;*

5/oss) *Comune di Città di Castello*, a firma del sindaco F. CECCHINI, inviato con nota n. 21240 del 10 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 10 luglio 2006; *nota trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al proponente ANAS;*

6/oss) *Comune di Acquasparta*, a firma di F. FRAIOLI, inviato con nota n. 6011 del 10 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 11 luglio 2006; *nota trasmessa anche alla Provincia di Terni;*

7/oss) *Comune di Narni*, a firma di A. ZITTI, inviato con nota dell'8 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 11 luglio 2006;

8/oss) *Comune di Umbertide*, a firma del sindaco G. GIULIETTI, inviato con nota n. 118901 del 21 luglio 2006 pervenuta in data 14 luglio 2006; *nota integrativa alla precedente e trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (commissione speciale VIA) ed al proponente ANAS;*

9/oss) *WWF Italia*, a firma di F. PRATESI, inviato con nota pervenuta in data 11 luglio 2006; *nota trasmessa, tra l'altro, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero dei beni e delle attività culturali;*

10/oss) *Wienerberger Tacconi*, inviato con nota pervenuta in data 11 settembre 2006; *nota trasmessa, tra l'altro, anche al Comune di Narni ed al Comune di Terni;*

11/oss) *SILEC*, a firma di F. BESOZZI, inviato con nota pervenuta in data 14 settembre 2006; *nota trasmessa, tra l'altro, anche allo stabilimento Sangemini S.p.A.;*

Considerato:

— che nell'ambito della riunione della conferenza istruttoria svoltasi il giorno 26 giugno 2006 agli invitati è stata fornita copia di un estratto del progetto e dello studio di impatto ambientale presentati, nonché dell'estratto relativo ad una variante al tracciato proposto nel tratto relativo al centro abitato di Deruta;

— che nel corso della riunione della conferenza istruttoria svoltasi il giorno 5 luglio 2006 è stata data illustrazione del progetto preliminare e S.I.A. relativi al «corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro» da parte dei rappresentanti della società ANAS S.p.A.;

— che nell'ambito della conferenza istruttoria sono pervenuti n. 16 pareri, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dai seguenti soggetti:

1. *Comunità montana dell'Amerino «Croce di Serra»*, inviato con nota n. 4016 del 26 giugno 2006 acquisito in sede di Conferenza;

2. *Comunità montana Monte Subasio*, inviato con nota n. 4694 del 3 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 6 luglio 2006;

3. *USL n. 2*, inviato con nota n. 1634 del 4 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 4 luglio 2006;

4. *Comunità montana Monti del Trasimeno*, inviato

con nota del 5 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 5 luglio 2006;

5. *Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana*, inviato con nota n. 4363 del 5 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 5 luglio 2006;

6. *Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio*, inviato con nota n. 2786 del 5 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 5 luglio 2006;

7. *ARPA Umbria*, inviato con nota n. 14381 del 6 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 6 luglio 2006;

8. *dott. M. Mossone*, inviato con nota del 7 luglio 2006;

9. *Provincia di Terni*, inviato con nota n. 34072 del 10 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 10 luglio 2006;

10. *ASL n. 1*, inviato con nota n. 12630 del 17 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 17 luglio 2006;

11. *Servizio regionale programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana*, con nota prot. n. 117029 del 19 luglio 2006;

12. *Provincia di Perugia*, inviato con nota n. 13/217176 del 19 luglio 2006 anticipata a mezzo fax in data 19 luglio 2006;

13. *Servizio regionale promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici*, inviato con nota prot. n. 118282 del 20 luglio 2006;

14. *ASL n. 4*, inviato con nota n. 6437/3970 del 21 luglio 2006 pervenuta in data 26 luglio 2006 e acquisita agli atti con prot. n. 124409 del 1° agosto 2006;

• *Autorità di Bacino del Fiume Tevere*, inviato con nota n. 2446/SG27.25 del 4 agosto 2006 pervenuta in data 9 agosto 2006 e acquisita agli atti con prot. n. 130956 del 17 agosto 2006;

15. *Servizio infrastrutture per la mobilità ed i trasporti*, inviato con nota prot. n. 168546 del 27 ottobre 2006;

Tenuto conto di quanto rappresentato nel rapporto istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale, sulla base di tutto quanto emerso e fatto rilevare nell'ambito della conferenza, si può evincere una valutazione sostanzialmente favorevole alla realizzazione dell'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale, pur nel rispetto di una serie di prescrizioni e raccomandazioni finalizzate ad indirizzare la progettazione definitiva/esecutiva per un migliore inserimento ambientale delle opere in progetto;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di esprimere per quanto di competenza un orientamento favorevole in ordine alla compatibilità ambientale degli interventi previsti dal progetto del «corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia - tratta E45-E55 (Orte-Mestre) - tratto umbro», proposta dalla società ANAS S.p.A., alle seguenti condizioni.

1.1. ASPETTI GENERALI.

1.1.1. Al fine di realizzare gli obiettivi di decongelamento della viabilità di accesso a Perugia, si richiede di rimodulare il progetto preliminare proposto in conformità alla soluzione prevista dal progetto

del «Nodo di Perugia», presentato dalla Regione Umbria ai sensi del D.Lgs. 190/2002 ed approvato dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2005. Si ricorda che tale progetto ha già avuto una valutazione favorevole da parte della commissione speciale V.I.A. per entrambi i tratti.

1.1.2. Nella fase di progettazione definitiva/esecutiva è necessario vengano effettuati gli approfondimenti di seguito trascritti.

1.1.2.1. Dovrà essere effettuato uno studio del traffico che includa nel modello di offerta la rete ordinaria del territorio umbro, che si possa considerare ragionevolmente interessata dalla nuova distribuzione dei traffici dovuta all'applicazione del pedaggio sulla E45. Gli archi da considerare dovranno essere preventivamente concordati col Servizio infrastrutture per la mobilità e i trasporti della Regione Umbria. A questo proposit. si specifica che la stima dei flussi di traffico sulla E45 e sulla viabilità ordinaria dovrà essere ottenuta con procedure di assegnazione, che tengano conto di tipi di pedaggiamento differenti da quello ordinario col sistema a casello considerato nel progetto presentato e che prevedano, anche, forme di agevolazione per la popolazione residente.

1.1.2.2. Sempre a proposito degli studi del traffico:

1.1.2.2.1. dovranno essere approfonditi con opportune valutazioni i nuovi flussi (entità, tipo, ecc.) che interesseranno le strade di competenza provinciale a seguito della trasformazione dell'attuale E 45 in corridoio di viabilità autostradale, prevedendo i conseguenti interventi di adeguamento eventualmente necessari per tali strade;

1.1.2.2.2. dovranno essere approfondite le problematiche connesse ai flussi prevedendo anche eventuali infrastrutture secondarie per la viabilità alternativa, finalizzate ad alleggerire l'impatto sulle situazioni di già esistenti e consolidate. Tali opere di mitigazione dovranno essere ricomprese nelle previsioni tecniche ed economiche del progetto.

1.1.2.3. Ai fini di un migliore inserimento dell'opera nel contesto territoriale attraversato, si ritiene necessario, in linea generale, prevedere l'uso di tutte le moderne tecniche di ingegneria naturalistica, di mitigazione ambientale ed acustica, di abbattimento delle polveri ed inquinamento atmosferico e luminoso.

1.1.2.4. Dovranno essere fatti gli opportuni approfondimenti al fine di predisporre opportune opere di mitigazione ambientale per le componenti paesaggistiche ed acustiche, relativamente ai complessi di viabilità complanari riscontrabili nel progetto proposto, come, ad esempio, nel tratto nord del tracciato ricadente nel comune di Perugia.

1.1.2.5. Dovrà essere esaminato con ciascuna amministrazione competente per territorio (la Regione Umbria e le Province e i Comuni) e in riferimento alla previsioni dei rispettivi piani e programmi vigenti, l'uso e la destinazione dei relitti stradali e delle opere d'arte dismesse a seguito della realizzazione del progetto proposto. In particolare dovrà essere verificata il possibile recupero dei medesimi per la viabilità locale, ovvero, laddove ciò non fosse possibile, prevederne la completa riambientazione o demolizione.

1.1.2.6. Per quanto concerne il tratto interessante il territorio del Comune di Terni, si ritiene migliorativa di quella proposta una soluzione che preveda un ulteriore riorganizzazione dello svincolo già esistente ed attualmente in corso di adeguamento, in luogo della

previsione di un ulteriore nodo. In tale nodo sarà opportuno verificare la possibilità di realizzare allacci alla viabilità di interesse provinciale e comunale, in direzione nord e sud, ed un collegamento eventuale con la ipotesi progettuale Terni-Fiano, per la quale sono in corso studi di fattibilità. Per la rilevanza che il nodo di innesto in tal modo assumerebbe, si ritiene inoltre necessario procedere ad un adeguamento della rete viaria esistente che possa servire quale alternativa al percorso autostradale in caso di interruzioni.

1.1.2.7. Considerato che nel comune di Massa Maritana il tracciato di progetto (lato sinistro in direzione nord) interferisce con il centro termale San Faustino, di notevole importanza socio economica per la zona, si ritiene opportuno riesaminare l'ipotesi progettuale proposta al fine di escludere tale interferenza.

1.1.2.8. Dovrà essere prevista la localizzazione di tutte le aree di cantiere, confermando la impossibilità di modificarla in fase esecutiva.

1.1.3. Dovrà essere posta particolare cura nel trattare le interferenze delle opere in progetto con eventuali sottoservizi (reti fognarie, acquedotti, reti telefoniche, etc).

1.1.4. Per quanto riguarda i «percorsi viabilistici alternativi», ricadenti nel territorio della provincia di Perugia, dalla relazione tecnico-illustrativa si rileva che tali percorsi interessano in massima parte la viabilità attualmente di competenza provinciale. Si ritiene che, tra i «percorsi alternativi», vada considerato anche quello costituito dalle SS.PP. nn. 169/1, 170/2, 172/1, già attualmente fortemente utilizzato come collegamento diretto tra la E 45 (svincolo di Pierantonio) e il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, ma non indicato nella relazione tecnico-illustrativa.

1.2. ATMOSFERA - RUMORE E VIBRAZIONI.

1.2.1. Nella fase di progettazione definitiva/esecutiva dell'intero tratto umbro è necessario che sia attuato quanto segue.

1.2.1.1. Prevedere una pavimentazione stradale con elevate caratteristiche fonoassorbenti.

1.2.1.2. Individuare, ai fini della valutazione dell'impatto acustico, i recettori sensibili e, ove sia possibile, mantenere inalterata la distanza dall'asse viario rilevata ante operam, sia rispetto ai recettori individuati sia rispetto ad ogni altro insediamento antropico.

1.2.1.3. Prevedere opportune barriere antirumore da collocare nelle zone urbane ed extraurbane prospicienti la nuova arteria stradale. A riguardo si segnalano, ad esempio, gli abitati di Città di Castello, Riosecco, Regnano, Cerbara, Santa Lucia, San Maiano, Cinquemiglia e Promano.

1.2.1.4. Approfondire le problematiche collegate alla connessione con la nuova arteria stradale della progettata piastra logistica merci ubicata al confine dei due comuni di Città di Castello e San Giustino.

1.2.2. Nelle fase di costruzione è necessario venga attuato quanto di seguito annotato.

1.2.2.1. Siano poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature dei cantieri posti nelle aree più sensibili e dell'eventuale impianto di betonaggio funzionale alla costruzione stessa; per quest'ultimo impianto ed eventuali altri impianti fissi si dovranno inoltre prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione nonché

l'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni per le emissioni di inquinanti in atmosfera previste dalle vigenti normative;

1.2.2.2. Ogni movimentazione e trasporto del materiale sia effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

1.2.2.3. Siano poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, nonché a schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa.

1.2.2.4. Siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari a ridurre al minimo la concentrazione di particelle sospese in prossimità dei ricettori più prossimi al tracciato stradale, alle aree di cantiere ed alle strade di accesso alle stesse.

1.2.2.5. Siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari a ridurre al minimo i valori di pressione sonora in prossimità dei ricettori più prossimi al tracciato stradale, alle aree di cantiere ed alle strade di accesso alle stesse.

1.2.3. Nella fase di esercizio è necessario venga attuato quanto di seguito annotato.

1.2.3.1. Preso atto di quanto riportato nel SIA in riferimento alla componente rumore e alle misure di mitigazione previste - con particolare riferimento a: pavimentazione fonoassorbente, barriere fonoassorbenti, barriere arboree e arbustive - dovranno essere effettuati approfondimenti di dettaglio per individuare in modo appropriato le misure di mitigazione da mettere in atto. Si raccomanda inoltre di valutare l'impatto delle vibrazioni indotte su eventuali ricettori sensibili.

1.3. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.

1.3.1. Nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e di costruzione è necessario venga attuato quanto di seguito annotato.

1.3.1.1. Per quanto riguarda le valutazioni idrologiche e idrauliche e la collocazione delle opere rispetto alle situazioni di pericolo idrogeomorfologico, deve essere fatto riferimento al PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il fiume Tevere) adottato in forma di progetto con deliberazione n. 101 del 1° agosto 2002 e adottato definitivamente dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006.

1.3.1.2. Per quanto attiene al rischio idraulico, è opportuno che nella progettazione si tenga conto, oltre che degli studi di riferimento del PAI, anche degli studi idrologici e idraulici più recenti di competenza della Regione ai sensi della legge 225/1992.

1.3.1.3. Si dovrà tenere conto di tutti i movimenti franosi individuati dai seguenti strumenti urbanistici che interessano il tracciato stradale: P.T.C.P, PAI e Piani di bacino. Sarà necessario individuare, per ciascun dissesto, la tipologia e il grado di attività al fine di prevedere adeguati interventi di mitigazione

1.3.1.4. Dovranno essere effettuati gli opportuni approfondimenti per i tratti viari sottoposti a vincolo

idraulico per alluvionamento ad opera del fiume Tevere e nelle aree dove la strada è prevista in trincea o in galleria. Per quest'ultimo aspetto dovranno essere approfonditi gli studi relativi all'impatto idrogeologico, quale l'abbattimento della falda idrica nelle zone di pianura del fiume Tevere, ed alla corretta regimazione delle acque superficiali al fine di consentire il corretto deflusso delle acque verso il medesimo fiume.

1.3.1.5. Per quanto riguarda la protezione delle acque superficiali e sotterranee dalla possibilità di inquinamento causato dalle acque di piattaforma stradale il progetto prevede la costruzione, nel solo tratto umbro, di 13 vasche di prima pioggia e di ben 125 impianti di trattamento costituiti, ciascuno, da una vasca di prima pioggia, un impianto meccanico di disoleazione e di dissabbiatura ed una laguna di fitodepurazione. Al di là del fatto che la fitodepurazione, soprattutto nei mesi più freddi dell'anno, non consente di avere elevati rendimenti depurativi, suscita perplessità l'elevato numero di impianti previsti (che sicuramente supera il numero di depuratori pubblici presenti in Umbria). Non va infatti dimenticato che, per quanto semplici, si tratta sempre di impianti di depurazione per i quali andrà comunque richiesta la garanzia di una corretta gestione e manutenzione al fine di evitare che possano risultare inutili o, addirittura, dannosi (non va dimenticato infatti che tutte le sostanze inquinanti provenienti dai circa 141 Km anziché distribuirsi su una tale lunghezza, verrebbero raccolte e concentrate in 138 punti).

1.3.1.6. Si ritiene necessario che per l'intero tratto umbro del tracciato siano effettuati adeguati collegamenti con impianti di depurazione esistenti.

1.3.1.7. Per quanto riguarda le zone del territorio regionale connotate dalla presenza di acque minerali, è necessario che il tracciato stradale sia dotato di un sistema di raccolta delle acque del tipo chiuso, atto ad impedire qualsiasi interferenza con la qualità della risorsa idrica.

1.3.1.8. Si raccomanda il mantenimento e la funzionalità della rete idrografica superficiale, quali canali e fossati di scolo delle acque meteoriche, che siano intercettati dai lavori delle opere in progetto.

1.3.1.9. Si raccomanda la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee aventi piezometrica poco profonda e dell'ambiente idrico superficiale con particolare riferimento alle aree in cui il drenaggio verso i corsi d'acqua può mettere in pericolo i relativi ecosistemi. Per tanto, si dovranno porre in essere tutte le misure gestionali e impiantistiche più idonee a evitare sversamenti di liquidi inquinanti o comunque mitigare le conseguenze di eventuali incidenti ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee.

1.3.1.10. Nelle zone ad elevata e molto elevata vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, dovranno essere attuati gli indirizzi di cui alle normative e direttive dei piani di coordinamento provinciale. Al riguardo dovranno essere assunte in fase di progettazione definitiva/esecutiva ed in fase di realizzazione dei lavori e di esercizio dell'opera tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere. In queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere, nonché dovranno essere evitati lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi. Nelle aree caratterizzate dall'alta vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento non do-

vranno effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o dovrà essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le «condizioni di qualità».

1.3.1.11. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle «zone di rispetto» così come definite dalla normativa vigente da tutte le risorse idriche destinate al consumo umano;

1.3.1.12. Per quanto attiene agli aspetti idraulici in generale, con riferimento, tra l'altro, anche la realizzazione di due nuovi ponti sul fiume Tevere, si condivide la filosofia di avvicinamento al ponte tramite viadotto per evitare il cosiddetto «effetto diga» e si ritiene opportuno valutare la possibilità di estendere tali tratti (in viadotto) almeno per tutta l'estensione delle fasce B perimetrate nel progetto di PAI e, ove possibile, utilizzare tale scelta progettuale anche per gli attraversamenti dei corsi d'acqua secondari e minori.

1.3.1.13. Tutti gli adeguamenti degli attraversamenti esistenti andranno realizzati non riducendo le sezioni idrauliche disponibili e, ove queste risultino insufficienti, andrà previsto l'adeguamento di tutto l'attraversamento. Tali verifiche andranno condotte per ogni singola opera d'arte anche di dimensioni minori, infatti non sono rari i casi in cui, nell'ambito di adeguamenti già realizzati (cfr. allargamenti della sede stradale finalizzati all'installazione del divisorio in cemento delle carreggiate), il prolungamento di opere d'arte è stato realizzato in via speditiva con significativi restringimenti delle sezioni idrauliche.

1.3.1.14. I ponti sul fiume Tevere, con particolare riferimento al tratto compreso fra Umbertide e Città di Castello andranno opportunamente verificati al punto di vista idraulico e, contestualmente, dovrà essere migliorata l'efficienza idraulica della situazione attuale prevedendo opportune opere di sistemazione del Fiume; tali progetti dovranno considerare tutte le infrastrutture esistenti o in fase di realizzazione (cfr. nuovo acquedotto).

1.3.1.15. L'adeguamento della sede stradale in località Promano dovrà prevedere il risanamento della frana esistente (cfr. ad es. elaborato 90302-P4-AM-03-021-A, tratto compreso fra le progressive dal km 110+945,00 al km 111+610,00) per scongiurare il rischio di sbarramento del fiume Tevere.

1.3.1.16. Nell'ambito nelle zone perimetrate a rischio di esondazione e comunque ove esista anche potenzialmente il rischio idraulico tutti i sottopassi, sia carrabili che pedonali, dovranno prevedere dei sistemi di sicurezza che in caso di allagamento non consentano l'accesso. Inoltre tali sottopassi non dovranno costituire elemento di continuità idraulica nei tratti in cui risulta allagato il territorio su un solo lato della strada.

1.3.1.17. Nell'ambito nelle zone perimetrate a rischio di esondazione (fascia A e B) e comunque ove esista anche potenzialmente il rischio idraulico i rilevati e/o le pile dei viadotti dovranno essere opportunamente protetti al fine di evitare danni da erosione.

1.3.1.18. Dovranno essere predisposte gli elaborati grafici, su base catastale, di occupazione dei suoli demaniali con il calcolo delle superfici occupate al fine di determinare il canone demaniale in favore della Regione dell'Umbria; in tali elaborati dovranno essere compresi, oltre ai ponti e agli attraversamenti comunque realizzati, anche gli scarichi delle acque raccolte dalla piattaforma stradale.

1.3.1.19. La relazione idrologica e idraulica del progetto definitivo dovranno fare riferimento al tempo di ritorno duecentennale e contenere le verifiche idrauliche in condizioni di moto permanente con riferimento alla topografia attuale dei luoghi (specifici rilievi topografici di dettaglio) e allo stato di progetto con l'indicazione delle quote riportate dei battenti idrici risultanti dal modello. A tal fine si segnala che la procedura minima da adottare è quella indicata dall'Autorità di bacino del fiume Tevere (cfr. «Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio» e quaderni ABT n. 1, ed. Cangemi) e i parametri da utilizzare per la stima dei deflussi dovranno essere in linea con quanto previsto per bacini simili dall'Autorità di bacino del fiume Tevere o dalla Regione dell'Umbria. Le verifiche idrauliche in moto permanente sopra indicate dovranno essere effettuate sia per lo stato attuale che di progetto comprendenti quindi tutte le eventuali opere idrauliche sia nuove che adeguare.

1.3.1.20. Nell'ambito della progettazione definitiva tutte le sistemazioni idrauliche dovranno essere realizzate con scogliere in massi di grandi dimensioni rinverdate con talee di essenze arboree e/o arbustive autoctone o con altre opere di ingegneria naturalistica senza ridurre le sezioni utili di deflusso, mentre gli attraversamenti, ove possibile, dovranno essere realizzati senza fissare il fondo dell'alveo, evitando quindi rivestimenti con i cd. materassi reno o il ricorso a strutture scatolari o tubolari sia in cemento che in acciaio.

1.3.1.21. Dovrà essere rispettato quanto disposto dal piano di bacino redatto ai sensi della L. 183/89 e sovraordinato rispetto al P.R.G. ed al P.T.C.P.

1.3.2. Nella fase di costruzione.

1.3.2.1. Nei piani di cantiere dovranno essere considerati tutti gli accorgimenti necessari alla tutela delle falde idriche in particolare delle fonti di approvvigionamento a scopo potabile.

1.3.2.2. Per quanto riguarda le zone ricadenti negli ambiti di coltivazione delle acque minerali di San Faustino, Furapane e San Gemini, è necessario che i lavori di adeguamento della carreggiata, dell'ampliamento della galleria Colle Capretto e di ampliamento del viadotto San Gemini siano eseguiti con tutte le precauzioni per evitare l'inquinamento delle falde.

1.3.2.3. I depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie e quant'altro necessario.

1.3.2.4. Le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente.

1.3.2.5. Si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza e quant'altro necessario.

1.3.2.6. Sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili; a tale scopo dovranno essere realizzati opportuni sistemi di regimazione e raccolta delle acque eventualmente dotati di bacini di decantazione; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore;

1.3.3. Nella fase di esercizio è necessario venga attuato quanto di seguito annotato.

1.3.3.1. I sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue dal dilavamento delle superfici stradali, devono assicurare che non si verifichi la contaminazione del suolo circostante, in particolare in prossimità delle zone in cui sono ubicate fonti di approvvigionamento di pubblici acquedotti. A questo proposito si evidenzia che l'area circostante la diga di Montedoglio dovrà essere inserita tra i recettori sensibili, in quanto prossima fonte di approvvigionamento a scopo potabile per la popolazione di alcuni comuni dell'alto Tevere.

1.3.3.2. Per le zone a più alta vulnerabilità idrogeologica dovranno essere predisposti idonei sistemi per la captazione e la raccolta di eventuali sversamenti accidentali;

1.3.3.3. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere la realizzazione di vasche di prima pioggia nei punti maggiormente sensibili.

1.4. SUOLO E SOTTOSUOLO.

1.4.1. Per quanto attiene al rischio geomorfologico è opportuno che gli studi geologici a corredo del progetto prevedano la valutazione della pericolosità di frana lungo i tratti interessati da tale fenomenologia e la valutazione del livello di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture presenti in prossimità di esso. A tal fine possono costituire una parte delle informazioni utili le specifiche carte allegare al Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI).

1.4.2. Nelle fase di costruzione è necessario venga attuato quanto di seguito annotato.

1.4.2.1. Per quanto riguarda i possibili spargimenti di sostanze pericolose vale quanto esposto al punto precedente relativamente all'ambiente idrico.

1.4.2.2. Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si dovranno di segnalare tempestivamente ad ARPA Umbria eventuali rinvenimenti di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

1.5. GESTIONE RIFIUTI E DELLE TERRE.

1.5.1. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.

1.5.2. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del progetto stesso, dovranno essere riutilizzate nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.

1.5.3. Per l'eventuale approvvigionamento di terre e rocce da scavo necessarie per le opere previste in progetto e provenienti da altri cantieri esterni, preventivamente al loro riutilizzo dovranno essere rispettati i disposti delle vigenti norme nazionali e regionali.

1.5.4. I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione dei cantieri dovranno essere gestiti nel

rispetto delle norme vigenti; in particolare si dovrà procedere, in fase di progettazione esecutiva, alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale.

1.5.5. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare il materiale di smarino delle gallerie di progetto per la realizzazione dei previsti rinterri e rilevati.

1.5.6. L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottopassi stradali e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali.

1.5.7. Per quanto attiene al reperimento dei materiali necessari alla costruzione del corpo stradale (rilevati, fondazioni) ed altre opere in progetto, dovrà essere elaborato un apposito piano in cui siano individuati i siti estrattivi regolarmente autorizzati da cui sia possibile effettuare la fornitura di detti materiali.

1.5.8. L'approvvigionamento dei materiali inerti dovrà avvenire da siti autorizzati (nella misura del 30% della disponibilità offerta dal territorio), escludendo la previsione di apertura o riapertura di ulteriori siti estrattivi all'infuori di quelli esistenti.

1.6. VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA.

1.6.1. Per minimizzare gli effetti dell'interruzione di permeabilità ecologica ed in particolare faunistica che l'opera determina, si ritiene indispensabile la messa in atto di tutti gli accorgimenti idonei. In particolare nella fase di progettazione definitiva si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni.

1.6.1.1. Lungo tutti i rilevati, dovrà essere prevista la realizzazione di sottopassi di opportune dimensioni per consentire il passaggio delle forme animali, vertebrate ed invertebrate. I sottopassi dovranno essere ubicati almeno ogni 500 metri e in continuità con la vegetazione spontanea circostante.

1.6.1.2. Lungo i tratti in trincea, nelle aree con significative presenze faunistiche, dovranno invece essere previsti opportuni soprapassi, per il passaggio della fauna.

1.6.1.3. Ai lati dei sottopassi e dei soprapassi, dovranno essere piantate, se non già presenti, siepi polispecifiche di essenze autoctone, al fine di costituire un «invito» e proteggere gli animali durante gli spostamenti.

1.6.1.4. Ovunque sia possibile, dovranno essere previste fasce di vegetazione, profonde almeno due-tre metri, ai due lati dell'autostrada, per assolvere le funzioni di schermo acustico, frangivento, filtro per gas, polveri e fumi, miglioramento estetico, mascheramento dell'opera, stabilizzazione delle scarpate, richiamo della fauna verso i sottopassi e compensazione degli impatti sugli ecosistemi. La scelta delle specie arboree ed arbustive di tali fasce deve far riferimento alle indicazioni desumibili dalla vegetazione potenziale del tratto ed alle relative dinamiche successionali, prevedendo se necessario il riporto di terreno vegetale.

1.6.1.5. Mitigare l'impatto dovuto alla brusca interruzione della continuità ecologica nei punti di ingresso e uscita dalle gallerie, attraverso l'impianto di alberi ed arbusti autoctoni ai lati della galleria, in modo da costituire una fascia di protezione quanto più ampia possibile.

1.6.1.6. Negli attraversamenti dei corsi d'acqua, per garantire la sopravvivenza delle forme acquatiche vertebrate e invertebrate, devono essere previsti interventi di rinaturazione, applicando interventi di ingegneria naturalistica che prevedano l'uso di materiale vegetale vivo.

1.6.1.7. Limitare dove possibile la totale impermeabilizzazione delle aree di parcheggio, utilizzando ad esempio biocelle in plastica riciclata e la semina a prato.

1.6.1.8. L'illuminazione dovrà essere realizzata con corpi illuminanti che dirigano la luce verso il basso, con coni illuminanti stretti.

1.6.2. Le informazioni desumibili dal progetto RERU (il progetto di rete ecologica umbra, di recente realizzazione da parte della Regione, è stato recepito nel P.U.T. mediante le modifiche e integrazioni alla L.R. 27/2000 apportata dalla L.R. 11/2005), corredato da cartografie di dettaglio a scala 1.10.000, realizzate con sistema G.I.S., devono rappresentare, ai fini della progettazione definitiva, una base per la soluzione delle problematiche legate alla frammentazione territoriale e alla conseguente riduzione della biopermeabilità faunistica.

1.6.3. In sede di progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere previsto quanto segue:

1.6.3.1. l'individuazione, collocazione e tipologia dei sottopassi in presenza dei rilevati, dei soprapassi nei tratti in trincea, degli inviti atti a mitigare gli impatti sia entrata che in uscita dai tratti in galleria;

1.6.3.2. il rinfoltimento e rafforzamento della vegetazione ripariale, oggetto dei tagli, nonché la ricostituzione dei lembi di bosco, arbusteti e formazioni igrofile oggetto degli adeguamenti, con particolare attenzione all'interno dei siti Natura 2000 interessati;

1.6.3.3. l'elaborazione di una appropriata valutazione di incidenza per i SIC IT5220022 - lago di S. Liberato» e SIC IT5210077 - Boschi a Farnetto di Collestrada», in quanto tali ambiti risultano interessati dal tracciato stradale, rispettivamente, nel primo caso, perché posto in adiacenza alla zona umida e nel secondo caso, per le possibili interferenze legate alle realizzazioni previste sia in ingresso che all'uscita del tratto in galleria.

1.6.4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 28/2001, il soggetto proponente deve

1.6.4.1. calcolare le superfici coperte da bosco che dovranno essere eliminate per la realizzazione dell'intervento.

1.6.4.2. prevedere ed indicare gli interventi di compensazione ambientale, a cura e spese del soggetto proponente, da realizzare mediante imboschimenti per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, o, in alternativa, da realizzare mediante il versamento di un contributo di onere equivalente al costo del presunto imboschimento.

1.7. PAESAGGIO.

1.7.1. Per quanto concerne la variante al tracciato nel tratto Deruta-allaccio nodo di Perugia, risulta maggiormente compatibile sotto l'aspetto paesaggistico la soluzione che prevede lo sviluppo in galleria in corrispondenza di Deruta (circa km 4,000), rispetto a quella che prevede un tratto in viadotto (km 2,400), un ponte sul fiume Tevere e la parte restante in rilevato.

1.7.2. Si raccomanda che sia presa in considerazione

una soluzione alternativa per il tratto interessante il nodo di Perugia, allontanando considerevolmente il tracciato verso est dallo svincolo di Torgiano all'innesto della Perugia-Ancona allo scopo di migliorare sotto l'aspetto territoriale urbanistico e paesaggistico un ambito già fortemente congestionato.

1.7.3. Il progetto definitivo/esecutivo dovrà contenere adeguati elaborati relativi alla simulazione paesaggistica dei tratti in variante per le opere di maggiore impatto (viadotti, svincoli, stazioni di servizio di maggiore rilevanza ecc...).

1.7.4. Per la successiva fase di progettazione definitiva/esecutiva, dovranno essere assunti i seguenti criteri:

1.7.4.1. il criterio di variabilità della progettazione contenuto nelle linee guida (album 4) per la caratterizzazione architettonica delle opere d'arte maggiori (viadotti ecc...) e minori nonché dei complessi edilizi (muri di sostegno di notevole entità, stazioni di servizio, ecc...) dovrà essere considerato anche per l'obiettivo di qualità paesaggistica prevedendo opere consona alla diversità dei contesti paesaggistici interessati; in particolare i manufatti edilizi dovranno avere caratteristiche architettoniche ispirate quelle tradizionali degli specifici contesti paesaggistici interessati, evitando comunque mimetismi e falsi stilistici; inoltre le opere d'arte maggiori come i viadotti ecc..., pur condividendo il criterio della leggerezza strutturale contenuto nel progetto preliminare, dovranno essere comunque ispirate dal criterio della semplicità architettonica.

1.7.4.2. le strutture delle aree di servizio e delle barriere di pedaggio, nonché le barriere antirumore (artificiali o di verde) dovranno essere progettate in modo da non precludere dalla viabilità in progetto la visibilità delle bellezze naturali, paesaggistiche e storico architettoniche caratterizzanti il territorio interessato.

1.7.4.3. oltre alle piantumazioni previste per obiettivi diversi da quelli paesaggistici (p.e. protezione acustica), dovranno essere studiate e previste anche specifiche misure di inserimento paesaggistico (piantumazione alberature, essenze ornamentali, ecc...) finalizzate ad accrescere la qualità paesaggistica dell'infrastruttura.

1.7.4.4. le opere e le superfici stradali dismesse dovranno essere paesaggisticamente recuperate ripristinando ove il contesto originario fatti salvi usi diversi da progettare adeguatamente.

1.7.4.5. nella fase di cantiere dovranno essere previste modalità operative e sistemi di mitigazione degli impatti capaci di ridurre in modo considerevole l'alterazione paesaggistica visiva prodotta, anche se temporanea, dalla costruendo opera.

1.7.4.6. dovranno essere previste modalità di rinverdimento erbaceo, il più rapido possibile, delle scarpate esterne del corpo stradale.

1.7.5. Dovrà essere attuato quanto prescritto dalle normative e direttive dei Piani di coordinamento provinciale rispettivamente per le «bellezze panoramiche» e per i «complessi caratteristici» vincolati ai sensi dell'art. 136 c. d) e c) del D.Lvo 42/2004 e ss. mm. ed ii.

1.7.6. Dovrà essere attuato quanto prescritto dalle normative e direttive dei Piani di coordinamento provinciale rispettivamente per gli «ambiti delle aree boscate», per gli «ambiti fluviali» e per gli «ambiti di interesse archeologico».

1.7.7. Dovrà essere attuato quanto prescritto dalle normative e direttive dei Piani di coordinamento provinciale relativamente alle «aree di elevato interesse naturalistico» ed «aree di elevatissimo interesse naturalistico».

1.7.8. Le specie autoctone da mettere a dimora, per quanto possibile, dovranno essere dedotte dai rispettivi elenchi delle specie vegetali allegato ai vigenti Piani di coordinamento provinciale, nel rispetto degli indirizzi dei medesimi, garantendone l'attecchimento e la manutenzione anche mediante idonei sistemi d'irrigazione

1.8. SALUTE PUBBLICA.

1.8.1. In sede di progettazione definitiva/esecutiva, dovrà essere approfondito quanto attiene alla sicurezza stradale in relazione all'aumento del traffico leggero e pesante.

1.8.2. Considerata la densità dei recettori presenti in alcuni tratti (insediamenti abitativi e ricettivo-residenziali), è necessario che siano previsti sistemi di mitigazione dell'impatto acustico, costituiti da barriere frangi-vento e fonoassorbenti di tipo naturale e idonea altezza e spessore.

1.8.3. Tenuto conto del dichiarato aumento dell'impatto prodotto da un incremento stimato del traffico, per quanto riguarda le polveri sottili ed il rumore è necessario che, in fase di progettazione definitiva/esecutiva, siano previsti idonei sistemi di mitigazione di tipo naturale od altro che fungano da barriere di contenimento. Tali dispositivi dovranno assumono un importante significato nel caso in cui

- vi siano edifici posti a distanze inferiori a 10 metri dalla strada;
- la simulazione del rumore ha ipotizzato un peggioramento rispetto alla situazione attuale in prossimità di edifici.

1.8.4. Nel piani di cantiere dovranno essere presentati tutti i provvedimenti e le misure che si intende adottare per garantire la sicurezza del traffico durante i lavori.

1.9. AUTORIZZAZIONI.

1.9.1. Le eventuali necessarie autorizzazioni previste dai regolamenti provinciali per la gestione e tutela delle strade, dovranno essere richieste alle competenti amministrazioni provinciali nelle prossime fasi di progettazione e realizzazione dell'opera.

1.9.2. Si richiama la necessità di ottenere in fase di progetto definitivo/esecutivo la specifica autorizzazione e/o concessione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

1.9.3. Sono fatte salve le autorizzazioni per eventuali abbattimento di alberature appartenenti a specie protette, da acquisire ai sensi delle norme vigenti, per le quali si rinvia alle successive fasi di progettazione.

1.9.4. Relativamente alle aree soggette a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra sono soggetti alle norme e procedure stabilite dalla L.R. 28/2001, artt. 6 e 7, e relativo regolamento regionale 7/2002, art. 61.

1.9.5. L'ammontare dell'eventuale contributo equivalente al costo del presunto imboscimento, sarà sottoposto a parere di congruità da parte della Comunità montana competente territorialmente.

1.10. CONTROLLI, MONITORAGGIO E COMPENSAZIONI.

1.10.1. Nella fase di esercizio ed in quella di cantie-

re è opportuno prevedere ed attuare un sistema di monitoraggio continuo dei principali inquinanti e dei flussi veicolari per quantità e tipologia.

1.10.2. Per quanto riguarda polveri e rumore, dovrà essere attuato un monitoraggio delle polveri e del rumore, da concordare con ARPA Umbria e con riferimento alle situazioni maggiormente impattanti, il quale consenta di valutare l'efficacia delle opere di mitigazione realizzate.

1.10.3. Dovrà essere concordato con ARPA Umbria un programma di monitoraggio dell'ambiente idrico, prevedendo anche, in mancanza di punti di monitoraggio significativi già disponibili, la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, di uno o più piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda; tale programma dovrà includere, se del caso, un monitoraggio annuale della qualità delle acque superficiali, che includa la determinazione del «punto zero» a valle idraulica della prevista localizzazione dei cantieri ritenuti maggiormente critici.

1.10.4. Per quanto riguarda le falde idriche, poiché durante le fase di realizzazione di alcuni manufatti potrà essere intercettata direttamente o indirettamente la falda idrica (in particolare in alcune gallerie) dovrà essere effettuato un opportuno monitoraggio qualitativo e quantitativo individuando opportuni punti di campionamento. Per dare significatività a tale procedura sarà necessario acquisire, ben prima dell'inizio dei lavori, dati quali-quantitativi degli acquiferi (monitorati attraverso i punti individuati) al fine di acquisire un riferimento attendibile dello stato delle falde antecedente alla realizzazione dell'opera. La scelta dei punti di campionamento e/o controllo, delle frequenze e dei parametri da monitorare andranno concordate con ARPA Umbria. Si ritiene tuttavia di suggerire che, almeno per tutta la fase dei lavori, i controlli abbiano cadenza mensile per il parametro «Ossidabilità» o, in alternativa, per il parametro «TOC», cioè per un parametro che meglio di altri è in grado di evidenziare un'eventuale contaminazione di tipo organico nelle acque di falda.

1.10.5. Per quanto riguarda il rumore prodotto durante il processo di cantierizzazione, dovrà essere prodotto un piano particolareggiato di cantiere. L'utilizzo delle deroghe ai limiti di rumore potrà essere previsto solo per brevissimi periodi di tempo.

2. Di disporre:

- che copia conforme del presente provvedimento venga notificato al Servizio infrastrutture per la mobilità ed i trasporti per i successivi adempimenti, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 16 maggio 2001;

- che copia della presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

3. di dare atto che gli originali dei pareri, dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali per loro natura e consistenza non possono essere allegati, sono depositati presso il Servizio regionale programmi per l'assetto del territorio;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10518.

Giudizio di compatibilità ambientale, art. 7, L.R. 11/1998, e valutazione di incidenza, art. 5, D.P.R. 357/1997 - Variante al progetto esecutivo per la coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di inerti sita in loc. S. Secondo nel comune di Città di Castello - Soggetto proponente: ditta Piselli Cave.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva CE del 3 marzo 1997, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s. m. i.;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, e s.m.i.;

Vista l'istanza trasmessa con nota del 22 marzo 2006 acquisita al prot. n. 50012 del 27 marzo 2006, con la quale il soggetto proponente ditta Piselli Cave s.r.l. ha richiesto la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/1998, relativamente al progetto in argomento;

Preso atto che

- oggetto del giudizio di compatibilità ambientale è la variante con ampliamento in corso d'opera di un progetto che nella sua stesura originale ha avuto un favorevole giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6146 del 10 luglio 2002;

- il progetto originale è stato autorizzato dal Comune di Città di Castello con provvedimento n. 1 del 26 settembre 2002 e l'attività estrattiva risulta essere iniziata in data 27 settembre 2002;

- complessivamente l'intervento interessa un'area di estensione complessiva $S \approx Ha 10,12$, ricadente in ambiti classificati dal PUF come «Aree di particolare interesse agricolo»;

Vista la documentazione allegata all'istanza e composta da:

1.1. progetto definitivo;

1.2. studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati;

1.3. attestazione della avvenuta presentazione:

- della domanda e della documentazione alla Provincia di Perugia e Comune di Città di Castello;

- della sola domanda ai Comuni confinanti (Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Mon-

tone, Passignano S. T., Pietralunga, San Giustino, Umbertide);

1.4. attestazione di ottemperanza ai disposti dell'art. 5 della L.R. 11/1998:

- di avvenuta richiesta di pubblicazione di annuncio nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (n. 14 del 22 marzo 2006);

- di avvenuta richiesta di pubblicazione di annuncio su quotidiano («Corriere dell'Umbria», in data 22 marzo 2006);

1.5. certificato comunale di compatibilità urbanistica del 17 febbraio 2006, integrativo di quello rilasciato in data 15 marzo 2002;

Preso atto che termini previsti dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 11/1998 non sono pervenute osservazioni sull'intervento;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 6 della L.R. 11/1998, che ha esaminato il progetto definitivo proposto ed il relativo studio di impatto ambientale, nelle sedute dell'11 maggio 2006, 21 settembre 2006 e 23 ottobre 2006, per come riportato nei verbali sottoscritti e approvati, i quali si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che nel corso della seconda seduta di Conferenza dei servizi del 21 settembre 2006 il competente Servizio promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici ha richiesto al soggetto proponente di produrre una opportuna relazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997, in considerazione della vicinanza dell'area oggetto di intervento con il SIC IT5210003;

Vista la documentazione di integrazione e chiarimento, in risposta alle osservazioni formulate dai soggetti competenti nell'ambito della Conferenza dei servizi, presentata dal soggetto proponente con:

- nota del 4 luglio 2006, acquisita al prot. n. 111429 del 10 luglio 2006;

- nota del 31 agosto 2006, pervenuta in data 31 agosto 2006 e acquisita al prot. n. 140592 dell'8 settembre 2006;

- nota A/2 allegata al verbale della seconda seduta di Conferenza;

- nota del 3 ottobre 2006 acquisita al prot. n. 155867 del 5 ottobre 2006, con la quale è stata trasmessa la relazione per la valutazione di incidenza;

Rilevato che la Conferenza dei servizi, articolatasi in numero di tre sedute,

— *visti ed esaminati tutti i rapporti istruttori ed i pareri tecnici pervenuti o messi a verbale in sede di riunione;*

— *vista ed esaminata la documentazione integrativa, presentata dal soggetto proponente a seguito delle argomentazioni e dei pareri espressi dai soggetti invitati alla Conferenza dei servizi, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contraddittorio di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/1998;*

— *visti ed esaminati congiuntamente i pareri motivati finali e le prescrizioni definitive espressi dai soggetti istituzionali competenti sulla base del progetto, del SIA e della documentazione integrativa presentata dal soggetto proponente;*

dopo ampio e approfondito dibattito su tutti gli elementi e le argomentazioni espresse in contraddittorio con il soggetto proponente, tenuto conto delle più ido-

nee soluzioni tese a conseguire in modo compiuto un corretto inserimento ambientale dell'opera, ha concluso i lavori esprimendosi sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

Vista la relazione conclusiva, prot. n. 181076 del 21 novembre 2006, redatta dalla competente Sezione VIAPG sulla base delle risultanze emerse in sede di Conferenza dei servizi e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che i rapporti istruttori e i pareri motivati finali, espressi dalla Conferenza dei servizi, comprendono una serie di prescrizioni tese ad ottenere un corretto inserimento ambientale dell'intervento proposto;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di pronunciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/1998, un giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale della «Variante al progetto esecutivo per la coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di inerti sita in loc. S. Secondo nel comune di Città di Castello» proposto dalla ditta Piselli Cave s.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate al punto 3;

2. di pronunciare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, una valutazione favorevole in ordine all'incidenza ambientale, sul vicino sito di interesse comunitario «SIC IT5210003», della «Variante al progetto esecutivo per la coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di inerti sita in loc. S. Secondo nel comune di Città di Castello» proposto dalla ditta Piselli Cave s.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate al punto 3;

3. di condizionare le pronunce di cui ai precedenti punti 1. e 2. al rispetto delle seguenti prescrizioni.

3.1. ATMOSFERA.

3.1.1. Ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tal fine, oltre alle ipotesi di mitigazione previste nel SIA, dovrà essere predisposto un opportuno programma operativo che includa:

3.1.1.1. la periodica bagnatura dei percorsi non asfaltati e dei cumuli di accantonamento del terreno vegetale e di materiale inerte, da attuarsi durante le lavorazioni effettuate nei periodi di assenza di precipitazioni meteoriche e ogni qualvolta si renda necessario;

3.1.1.2. l'utilizzo, per il trasporto degli inerti all'impianto di lavorazione, di autocarri dotati di sistema di copertura/telonatura;

3.1.1.3. il periodico lavaggio degli autocarri stessi.

3.1.2. Il tratto di strada podereale prospiciente il ricettore individuato (abitazione rurale) andrà opportunamente depolverizzato al fine di ridurre al minimo il sollevamento di polveri.

3.2. RUMORE E VIBRAZIONI.

3.2.1. Dovranno inoltre essere utilizzate unità operative di tecnologia moderna, rispondenti alle specifiche tecniche previste della vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262) e sottoposte a regolare manutenzione.

3.3. AMBIENTE IDRICO.

3.3.1. Dovranno essere assunte tutte le misure più idonee per evitare sversamenti di liquidi inquinanti; in particolare:

3.3.1.1. sono vietati i depositi di carburanti e lubrificanti sia nuovi che usati o stoccaggi di altre sostanze potenzialmente inquinanti nell'area di coltivazione e nella zona interessata dalla viabilità di servizio che non siano attrezzati con adeguati sistemi di contenimento.

3.3.1.2. dovrà essere effettuata una accurata e costante manutenzione dei mezzi utilizzati nel cantiere, compresi gli autocarri, al fine di ridurre al minimo le perdite di lubrificanti.

3.3.2. Sono vietate operazioni di manutenzione e rifornimento delle unità operative svolte sul sito, salvo che tali operazioni vengano svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura; in ogni caso la gestione degli eventuali scarichi idrici dovrà essere effettuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

3.3.3. Rientrando l'area d'intervento all'interno della fascia A delle cartografie allegate al progetto di piano di assetto idrogeologico, redatto dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, durante l'esecuzione dei lavori si dovrà obbligatoriamente provvedere alla messa in opera di sistemi necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, compresa quella delle maestranze ed al mantenimento delle condizioni di libero deflusso delle acque di piena.

3.3.4. Preso atto di quanto dichiarato riguardo al posizionamento dei macchinari, resta ferma la titolarità del concessionario relativamente ai danni che tali macchine possano potenzialmente arrecare o subire in concomitanza ad eventi di piena.

3.3.5. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle «zone di rispetto», così come definite dalla normativa vigente in materia, da tutte le risorse idriche destinate al consumo umano.

3.3.6. Le falde idriche, se non utilizzate, dovranno essere convogliate e restituite alla idrografia superficiale, se utilizzate invece, dovranno essere oggetto di richiesta di concessione di derivazione idrica.

3.3.7. L'attività di escavazione, coerentemente con il P.R.A.E, non dovrà interessare la fascia di m 100 dai corsi d'acqua di cui alla carta n. 45 del PUT.

3.4. SUOLO E SOTTOSUOLO.

3.4.1. Per quanto riguarda possibili spargimenti di sostanze pericolose vale quanto esposto per l'ambiente idrico.

3.4.2. Con riferimento ai risultati dell'analisi di stabilità, dovranno comunque essere messi in atto tutti i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza in fase di esercizio della cava.

3.4.3. Non dovranno essere realizzati accumuli, quali ad esempio terrapieni, seppure di dimensioni molto piccole.

3.5. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TERRE.

3.5.1. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e la coltivazione della cava, con particolare riferimento alle eventuali attività di manutenzione delle unità operative, dovranno essere gestiti nel rispetto delle

norme vigenti, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER; in particolare, per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti presso l'area di cava, dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.

3.5.2. L'eventuale produzione di acque di dilavamento provenienti da aree di sosta dei mezzi di cantiere dovrà essere trattata come acque di prima pioggia ed autorizzate dall'Ufficio scarichi in acque superficiali e suolo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99.

3.5.3. Il soggetto esecutore dei lavori dovrà dotarsi di opportuno kit di pronto intervento e di disoleazione per le operazioni connesse alla pulizia delle aree eventualmente inquinate.

3.5.4. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del progetto stesso, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 parte quarta e s.m.i.

3.5.5. In caso di approvvigionamento di terre e rocce da scavo necessarie per le opere previste in progetto e provenienti da altri cantieri esterni, preventivamente al loro riutilizzo si dovrà procedere nel rispetto delle modalità dettate dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 parte quarta; è comunque vietato l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da gallerie e da siti soggetti a bonifica, per la parte interessata dagli scavi entro falda dell'intera area di cava.

3.5.6. In considerazione dei livelli dell'acquifero, per la parte interessata dagli scavi entro falda dell'intera area di cava, è vietato l'utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, nella realizzazione delle opere previste in progetto quali tombamenti, rilevati e/o recuperi ambientali. Sempre per la realizzazione delle stesse opere, l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (parte quarta) e dal decreto Ministero ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (recupero ambientale) di quest'ultimo D.M.

3.6. VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA.

3.6.1. Dovrà essere costituita una fascia di vegetazione arborea ed arbustiva lungo tutta la strada carribile, che raggiunge il fiume Tevere e confina con l'area di intervento. Tale fascia dovrà essere composta da un doppio filare di alberi ad alto fusto, appartenenti alla vegetazione autoctona, disposti a sesto di impianto sfalsato, completato con la messa a dimora, su entrambi i lati del medesimo filare, di una siepe campestre associata. Questa fascia andrà a ripristinare la connessione ecologica con il vicino SIC, contribuendo al miglioramento della qualità delle acque ed all'incremento dell'offerta rifugio-trofica per la fauna.

3.6.2. Dovrà essere prevista la collocazione a dimora di vegetazione autoctona lungo il fosso.

3.6.3. Nel corridoio ecologico di rinaturazione dovranno essere messe a dimora le seguenti specie: Roverella (*Quercus pubescens*), Biancospino (*Crataegus Oxiantha*), Olmo (*Ulmus campestris*), Acero campestre, Sanguinello (*Corpus Sanguinea*).

3.6.4. Dovrà essere garantito l'attecchimento e la manutenzione delle specie erbacee, arbustive ed arboree previste dal progetto anche mediante idonei sistemi d'irrigazione.

3.7. PAESAGGIO.

3.7.1. Dovrà essere attuato quanto prescritto dall'art. 38, c. 9, per le «aree di studio ai sensi della DPGR 61/98» e dall'art. 39, c. 4, della normativa, criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del P.T.C.P per gli «ambiti fluviali» (norma immediatamente prevalente). È vietato recare pregiudizio alcuno ai corpi d'acqua, agli argini, alle rive e alle presenze bio-vegetazionali.

3.8. SALUTE E SICUREZZA PUBBLICA.

3.8.1. In corrispondenza delle immissioni sulla viabilità pubblica, il soggetto proponente dovrà verificare ed eventualmente adeguare, in accordo con gli enti gestori delle strade, la segnaletica stradale prevista dal vigente codice della strada e relativo regolamento attuativo.

3.8.2. Nel trasporto del materiale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'imbrattamento delle carreggiate stradali.

3.9. AUTORIZZAZIONI.

3.9.1. Si rammenta l'obbligo di denuncia inizio attività previsto dal D.Lgs. 624/96 e dal D.P.R. 128/1959, tutti gli altri obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori, nonché tutti gli adempimenti connessi all'ottenimento di autorizzazione di cava previsti dalla L.R. 2/2000.

3.9.2. Il Comune di Città di Castello dovrà rilasciare l'autorizzazione alla variante in argomento, subordinatamente alla completa chiusura della cava esistente ed alla effettiva contestualità dell'attività di escavazione e ricomposizione, strettamente dipendente dalla effettiva disponibilità dei materiali necessari al colmamento della fossa di coltivazione.

3.9.3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta istanza di nulla osta ai fini viari.

3.9.4. Eventuali occupazioni di terreni demaniali, anche provvisori per lo scarico delle pompe di aggotamento della falda, dovranno essere oggetto di opportuna concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904.

3.10. CONTROLLI E MONITORAGGIO.

3.10.1. Il soggetto proponente ed ARPA Umbria dovranno congiuntamente riesaminare il protocollo di monitoraggio in essere, per valutare se sia necessario integrare lo stesso alla luce delle modifiche apportate dalla variante proposta. Eventuali aggiornamenti necessari saranno finalizzati a valutare l'evoluzione rispetto alla situazione attuale almeno delle componenti ambientali acqua, atmosfera, rumore in relazione alle eventuali misure di mitigazione da realizzare. In particolare:

3.10.1.1. il soggetto proponente dovrà concordare con l'Agenzia. un monitoraggio sia dei punti sensibili per il rilevamento delle polveri e del rumore, sia della qualità delle acque di falda intercettate con rilevamento prima, durante e dopo le opere di coltivazione della cava.

3.10.1.2. dovrà proseguire il monitoraggio della qualità dell'acqua di falda, individuando un ulteriore pozzo che risulti più prossimo al fiume Tevere, rispetto al pozzo «N» ed a valle della nuova area di escavazione; la frequenza del campionamento dovrà essere semestrale indipendentemente dalla eventuale saltuarietà della coltivazione, mentre i parametri da analizzare saranno quelli concordati con l'Agenzia (pH, conducibilità, TOC) escludendo gli idrocarburi, che

andranno invece ricercati qualora i valori del TOC dovessero subire incrementi significativi;

3.10.1.3. dovrà essere valutata l'eventuale opportunità di effettuare il controllo della polverosità, durante la fase dei lavori, relativamente al tratto di strada podereale prospiciente il ricettore individuato (abitazione rurale).

3.10.2. Le prescrizioni di cui al punto 3.1.1. dovranno essere incluse, a cura del proponente, in una specifica procedura che sarà conservata presso il sito di cava e messa a disposizione del personale tecnico di ARPA Umbria nel corso di eventuali ispezioni insieme al relativo registro delle operazioni rilevanti.

3.10.3. La Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria deve essere preventivamente informata dell'inizio dei lavori, in modo da predisporre la sorveglianza saltuaria dei luoghi oggetto dell'intervento.

3.10.4. Qualora si rinvenissero materiali paleontologici e/o archeologici nel corso dei lavori, il soggetto proponente dovrà procedere a informarne immediatamente la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, sospendendo i lavori fino all'arrivo del personale dei suoi uffici e provvedendo contestualmente a conservare i reperti (art. 90, D.Lgs. 42/2004).

3.11. ASPETTI GENERALI.

3.11.1. Dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 104 del D.P.R. 128/1959 ed i lotti di escavazione dovranno essere sempre opportunamente recintati.

3.11.2. Dovranno essere attuate tecniche di escavazione e ricomposizione ambientale coerenti con quelle del P.R.A.E.;

4. di prendere atto del nulla-osta concesso dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria;

5. di disporre:

a) che, relativamente a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 11/1998, gli oneri derivanti dalle prescrizioni, di cui al precedente punto 3, dovranno essere ricompresi nell'importo della cauzione o garanzia fidejussoria, di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2000, che il soggetto proponente dovrà produrre al Comune di Città di Castello in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2000;

b) che per quanto attiene specificamente alle attività di controllo e monitoraggio, contenute nelle prescrizioni di cui al punto 3 e riconducibili alle competenze di ARPA Umbria, le stesse andranno ricomprese, a cura del soggetto proponente e d'intesa con l'Agenzia, nel protocollo tecnico in essere già sottoscritto dalle parti;

c) che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 11/1998, il presente giudizio di compatibilità ambientale ha validità pari a quella prevista nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui all'art. 8 della vigente L.R. 2/2000, che sarà rilasciata dal Comune di Città di Castello;

d) che copia della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva e dei verbali della Conferenza dei servizi, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, venga inviata a tutti i soggetti convocati per la partecipazione al procedimento;

e) che copia conforme della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva e dei verbali della Conferenza dei servizi, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, vengano notifi-

cata al soggetto proponente ditta Piselli Cave s.r.l.;

f) che copia conforme del progetto valutato, comprensivo delle integrazioni, e della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva e dei verbali della Conferenza dei servizi, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, vengano notificata al Comune di Città di Castello per i successivi adempimenti di competenza;

g) che copia della presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

6. di dare atto che l'originale della relazione conclusiva e dei verbali originali della Conferenza dei servizi, dichiarati tutta parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali per loro natura e consistenza non possono essere allegati, sono depositati presso il Servizio regionale programmi per l'assetto del territorio - Sezione 3 V.I.A. PG;

7. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 novembre 2006, n. 10610.

Lega italiana fibrosi cistica Onlus - Associazione umbra Onlus di Sangemini. Presa d'atto della modifica statutaria e conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

— di prendere atto della variazione della denominazione dell'«Associazione umbra per la lotta contro la fibrosi cistica» in «Lega italiana fibrosi cistica Onlus - Associazione umbra onlus» con sede in via Colletrave, 21, Sangemini (TR) - e della conseguente modificazione dell'art. 1 dello statuto associativo, confermando contestualmente l'iscrizione dell'Associazione in questione nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, settore attività sociali, al n. 659.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
Servizio ragioneria

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria regionale alla data del 30 settembre 2006.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE

- Saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2005 € 185.087.057,38

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Reversali trasmesse ed incassate sul c/esercizio	€ 2.194.918.916,86	+
- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio	€ 2.424.190.111,49	-
		- 229.271.194,63
Saldo esercizio 2006	€ (44.184.137,25)

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Pagamenti in attesa di mandato	€ 13.940.622,94	-
- Riscossioni in attesa di reversali	€ 237.390.881,59	+
		€ 223.450.258,65
Saldo a credito		€ 179.266.121,40

- Reversali trasmesse e da incassare	€ 1.970.376,29
- Mandati trasmessi e da pagare	€ 5.235.734,38

Totale disponibilità presso la Tesoreria Regionale € 176.000.763,31

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA

- Saldo al 1 gennaio 2006	€ 1.209.112.134,27
- Accrediti	€ 417.411.570,69
Totale	€ 1.626.523.704,96
Prelevamenti	€ 50.146.902,24
<u>Totale disponibilità presso la Tesoreria Centrale</u>	€ 1.576.376.802,72

TOTALE DISPONIBILITÀ DI CASSA AL 30 settembre 2006 € **1.752.377.566,03**

Il dirigente del servizio
AMATO CARLONI

COPIA

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Programmazione e gestione degli
interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare

Prot. 184114. Riconoscimento comunitario condizionato sensi Reg. 853/2004 per laboratorio prodotti a base di carne. Ditta D.O.S. di Olivieri e Pierucci. Con sede legale in via A. da Sangallo, n. 2 - loc. Paciana - Foligno (PG). Con sede operativa in via A. da Sangallo, n. 2 - loc. Paciana - Foligno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i regolamenti comunitari n. 852/2004, 853/2004, nonché 183/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1606 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1718 del 18 ottobre 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 813 dell'8 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 259 del 22 febbraio 2006;

Vista la D.D. n. 2944 del 5 aprile 2006 nonché la D.D. 3206 del 12 aprile 2006;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6564 del 19 luglio 2006;

Visto il provvedimento 9 febbraio 2006, della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, «Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, relativo, a Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale» (rep. atti n. 2477) pubblicato sul S.O. n. 211 alla G.U. n. 259 del 7 novembre 2006;

Vista l'istanza presentata dalla ditta D.O.S. s.n.c. di Olivieri e Pierucci tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento CE 853/2004;

Visto il parere favorevole del Servizio veterinario della USL Foligno per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 allo stabilimento della Ditta D.O.S. s.n.c. di Olivieri e Pierucci per la seguente attività:

— lavorazione di prodotti a base di carne (conservate di carne);

Visti gli accertamenti, il sopralluogo e le prescrizioni svolti da questo Servizio;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

RICONOSCE:

Lo stabilimento della ditta D.O.S. s.n.c. di Olivieri e Pierucci sito in via A. da Sangallo, n. 2 - loc. Paciana - Foligno (PG) idoneo alla lavorazione di prodotti a base di carne (conservate di carne) e lo iscrive con il numero di riconoscimento comunitario condizionato (approval number) W 8542 (w ottomilacinquecentoquarantadue) nell'apposito registro.

La Ditta è tenuta a comunicare immediatamente alla Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio IV - Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite della ASL competen-

te, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni.

Perugia, lì 27 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio IV
GONARIO GUAITINI

Prot. 185213. Riconoscimento comunitario condizionato sensi Reg. 853/2004 per laboratorio di sezionamento carni rosse. Ditta Supermercato carni di Tartaglini Antonio. Con sede legale in via Daniele Manin, n. 124 - Foligno (PG). Con sede operativa in via Perticanelli, n. 82 - Foligno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i regolamenti comunitari n. 852/2004, 853/2004, nonché 183/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1606 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 1718 del 18 ottobre 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 813 dell'8 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 259 del 22 febbraio 2006;

Vista la D.D. n. 2944 del 5 aprile 2006 nonché la D.D. 3206 del 12 aprile 2006;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6564 del 19 luglio 2006;

Visto il Provvedimento 9 febbraio 2006, della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, «Accordo, ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, relativo, a Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale» (rep. atti n. 2477) pubblicato nel S.O. n. 211 alla G.U. n. 259 del 7 novembre 2006;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Supermercato carni di Tartaglini Antonio tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004;

Visto il parere favorevole del Servizio veterinario della USL Foligno per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 allo stabilimento della ditta Supermercato carni di Tartaglini Antonio per la seguente attività:

— laboratorio di sezionamento carni rosse;

Visti gli accertamenti, il sopralluogo e le prescrizioni svolti da questo Servizio;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

RICONOSCE:

Lo stabilimento della ditta Supermercato carni di Tartaglini Antonio sito in via Perticanelli, n. 82 - Foligno (PG) idoneo al sezionamento di carni rosse e lo iscrive con il numero di riconoscimento comunitario

condizionato (approval number) R671Q (RseicentostantunoQ) nell'apposito registro.

La ditta è tenuta a comunicare immediatamente alla Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio IV - Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite della ASL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni.

Perugia, lì 28 novembre 2006

Il dirigente responsabile del servizio IV
GONARIO GUAITINI

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al sommario del *Bollettino Ufficiale* P. I-II (serie generale) n. 56 del 6 dicembre 2006.

Con riferimento al sommario in oggetto si comunica che, per mero errore materiale, esattamente a pag. 2523 è stato indicato, nell'annuncio dei supplementi, come numero del bollettino il 55 anziché quello esatto e cioè il **56**.

Comunicato relativo alla legge regionale 30 novembre 2006, n. 14 avente ad oggetto: «**Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3**».

Con riferimento alla pubblicazione in oggetto si comunica che per mero errore materiale è stato pubblicato il frontespizio della tabella «M» errato, si ripubblica integralmente il frontespizio esatto.

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 55 del 4 dicembre 2006

177

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA «M»

PREVISIONI RELATIVE ALLE SPESE DA EFFETTUARSI
DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (ART. 38, COMMA 5,
L.R. 28 FEBBRAIO 2000, N. 13) (IN SOSTITUZIONE DELLA TAB. «O»
ALLEGATA ALLA L.R. 10 FEBBRAIO 2006, N. 3)

**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft WORD 2000 in ambiente MS - WINDOWS.

1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3"1/2).

Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante supporto magnetico rimovibile (floppy-disk).

Il floppy-disk contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l'inserzione sia soggetta al pagamento); dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo;

b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;

c) in caso di mancato invio dell'attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.

È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente indicati nella richiesta di cui alla lett. a).

1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.

Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante posta elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale bur@regione.umbria.it deve essere composto da:

a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 1.3.;

b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.

Il testo da pubblicare nel B.U.R. deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2., anche su supporto cartaceo.

Il materiale cartaceo, che in apposito plico deve essere trasmesso alla Redazione B.U.R., è il seguente:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente quanto riportato al par. 1.1., lett. a);

b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;

c) dichiarazione di conformità all'originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica con indicazione della data e dell'ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di cui alla precedente lett. a).

2. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del lunedì sono pubblicati nel B.U.R. - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.

La pubblicazione avverrà nei termini temporali nei termini suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3. pervenga alla Redazione B.U.R. secondo il seguente schema:

Inoltro elettronico	Consegna cartaceo	Inoltro elettronico	Consegna cartaceo
Lunedì	martedì successivo	Giovedì	lunedì successivo
Martedì	venerdì successivo	Venerdì	martedì successivo
Mercoledì	venerdì successivo	Sabato e Domenica	martedì successivo

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la sospensione dei termini di pubblicazione che decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.

2.2. Sospensione dei termini per l'incompatibilità del documento informatico.

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell'ente emittitore beneficiario della riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria di inserzione).

3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.

Questa Amministrazione volendo raggiungere l'obiettivo per una elaborazione elettronica del *B.U.R.*, intende comunque provvedere al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).

Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;

- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard uso bollo, di nastri carbografici per la dattiloscrittura;
- indicazione all'inizio del testo della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;
- indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;
- sottoscrizione del testo fuori dai margini.

4. RIDUZIONE DEL 20 PER CENTO SULLE TARIFFE DI INSERZIONE (operata direttamente dall'inserzionista sull'importo dovuto).

La riduzione del 20 per cento sugli atti da pubblicare inviati su supporto elettronico è calcolata sulla tariffa così come fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale (per il 2004 DGR 8 ottobre 2003, n. 1452):

- € 1,80 a rigo dattiloscritto su carta da bollo (massimo 60 battute) o frazione di esso + IVA al 20 per cento.

Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «*Bollettino Ufficiale* Regione Umbria - Palazzo Donini - 06100 Perugia».

Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino Ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel *BUR* n. 67 del 27 dicembre 2000), all'art. 3, comma 2, è stato così disposto:

«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16».

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI

1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto cartaceo.

I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal momento del pervenimento della relativa richiesta.

2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);
- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. Infatti la Giunta regionale intende perseguire l'elaborazione elettronica del *BUR* e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.

Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso la redazione l'originale cartaceo.

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Betti - via del Sette, 1 Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204 Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio
		FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASTIGLIONE DEL LAGO:	Cartolibreria Angeloni Demetrio fraz. Pozzuolo Umbro - p.zza del Popolo, 3	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro via Pomerio S. Florido, 16-bis	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
		SPOLETO:	Il Libro - corso Mazzini, 63
		TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2007 (IVA compresa)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 65,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,15 |
| — semestrale | euro 37,00 | — arretrato | il doppio |
- B) Supplementi straordinari:
- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| — Abbonamento annuale | euro 135,00 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 56,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,15 |
| — semestrale | euro 29,00 | — arretrato | il doppio |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
- | | |
|---|-------------------------|
| — Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine | euro 0,85 |
| — Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso. | a 16° o frazione |
- Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
- entro il 15 dicembre 2006 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
 - entro il 28 febbraio 2007 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
 - entro il 31 agosto 2007 per gli abbonamenti del secondo semestre.
- Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 1° gennaio 2007, ed entro la data suindicata saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile saranno considerati validi per il semestre successivo.
- La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 28,00 | — costo di un fascicolo trimestrale | euro 8,50 |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 37,00 | — costo di un volume semestrale | euro 20,00 |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: Y, ABI: 07601, CAB: 03000, C/C: 000012236063.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2006

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore **12** del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:

- **euro 1,50 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo
- **euro 2,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella di posta elettronica: **bur@regione.umbria.it** - n. fax: **075 5043472**